



**COMUNE DI MILANO  
SETTORE PUBBLICITÀ**

# **REGOLAMENTO**

## **PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 241 del 27 giugno 1994**

**integrata e modificata da:**

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 301 del 19 dicembre 1995**

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 4 dicembre 1997**

**Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 153 del 20.12.99 e n. 12 del 21.02.2000**

## INDICE

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	1
ART. 2	CLASSE DEL COMUNE - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE .....	1
ART. 3	RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI.....	1
ART. 4	TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI.....	1
ART. 5	PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI - CRITERI .....	3
ART. 6	AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI .....	3
ART. 7	DIVIETI E LIMITAZIONI .....	6
ART. 8	DEROGHE ALLE DISTANZE INDICATE DALL'ART. 51, 4^ COMMA, DEL D.P.R. 495/92 PER IL POSIZIONAMENTO DI MEZZI PUBBLICITARI .....	6
ART. 9	MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEI QUADRI OPACHI O ILLUMINATI PER AFFISSIONE MANIFESTI.....	7
ART. 10	MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEI CASSONETTI LUMINOSI A PUBBLICITÀ INTERCAMBIABILE .....	7
ART. 11	MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI PITTORICI .....	8
ART. 12	MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO.....	8
ART. 13	MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DELLE TARGHE IN GENERE .....	8
ART. 14	MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE PUBBLICITARIE .....	9
ART. 15	MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEGLI STRISCIONI.....	9
ART. 16	MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEI GONFALONI.....	10
ART. 17	MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEI MEZZI PROVVISORI .....	11
ART. 18	MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEI CARTELLI STRADALI .....	11
ART. 19	MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE SEDI FERROVIARIE E SU BENI DELLE FERROVIE DELLO STATO .....	11
ART. 20	MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DELLE TARGHE SU PALI DI A.E.M. E DI A.T.M. ....	12
ART. 21	MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DELLE PREINSEGNE.....	12
ART. 22	MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DELLE PALINE DI SERVIZIO.....	13
ART. 23	PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI .....	13
ART. 24	PUBBLICITÀ ABBINATA ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GLI UTENTI DELLA STRADA.....	14
ART. 25	PUBBLICITÀ FONICA.....	14
ART. 26	PUBBLICITÀ NEGLI ASCENSORI ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO .....	14

CAPO II  
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

ART. 27	PRESUPPOSTO DI IMPOSTA - FORME DI PUBBLICITÀ.....	15
ART. 28	TARIFFE.....	15
ART. 29	SOGGETTO PASSIVO .....	15
ART. 30	MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA .....	15
ART. 31	RIDUZIONI .....	16
ART. 32	ESENZIONI .....	16
ART. 33	PUBBLICITÀ SU BENI COMUNALI.....	17
ART. 34	DICHIARAZIONE.....	17
ART. 35	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ.....	18
ART. 36	RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO.....	18

CAPO III  
PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 37	SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	19
ART. 38	DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI .....	19
ART. 38 BIS	AFFISSIONI ED ISCRIZIONI MURALI ABUSIVE.....	19
ART. 39	RIDUZIONI .....	19
ART. 40	ESENZIONI .....	19
ART. 41	MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI .....	19

CAPO IV  
NORME COMUNI ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E AL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 42	FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	21
ART. 43	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE .....	21
ART. 44	ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA .....	21
ART. 45	VIGILANZA SULLA PUBBLICITÀ .....	21
ART. 46	SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	21
ART. 47	SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI DI MORA .....	23
ART. 48	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	23

SEGUONO:

- ELENCHI DEI DOCUMENTI DA PRODURRE PER LE ISTANZE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
- ELENCO DELLE LOCALITÀ CLASSIFICATE IN CATEGORIA SPECIALE

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito del territorio del Comune di Milano, l'esecuzione della pubblicità ed il servizio delle pubbliche affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni.

### **ART. 2 CLASSE DEL COMUNE - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE**

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune appartiene alla classe prima, in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1991, ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto legislativo.
2. Agli stessi effetti, e per quanto attiene al diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di tipo commerciali, le località del territorio comunale sono suddivise in una categoria normale ed in una categoria speciale.  
Si considerano di categoria speciale le località indicate nell'elenco allegato al presente regolamento; le rimanenti località sono considerate di categoria normale.
3. La superficie delle località comprese nella categoria speciale non supera il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del nuovo Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
4. La superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non supera la metà della superficie complessiva.
5. Le località di categoria speciale sono da considerarsi temporaneamente declassificate, con conseguente sospensione della relativa aliquota maggiorata, durante la esecuzione di lavori pubblici che impediscano o limitino la circolazione dei veicoli e/o il transito pedonale e che abbiano una durata superiore a sei mesi.  
La temporanea declassificazione è disposta con provvedimento dirigenziale a seguito del provvedimento formale di chiusura o di limitazione della circolazione nelle predette località. Ultimati i lavori pubblici e rimosso il vincolo al transito con formale provvedimento, viene disposta la riclassificazione nella categoria speciale, con conseguente applicazione della relativa maggiorazione.

### **ART. 3 RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI**

1. La superficie degli impianti pubblici è così ripartita:
  - a) IMPIANTI DESTINATI AD AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE, SOCIALE O, COMUNQUE, PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA: 25%;
  - b) IMPIANTI DESTINATI AD AFFISSIONI DI NATURA COMMERCIALE: 40%;
  - c) IMPIANTI DA ATTRIBUIRE A SOGGETTI PRIVATI PER EFFETTUAZIONE DI AFFISSIONI DIRETTE: 35%.

### **ART. 4 TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI**

Le tipologie degli impianti pubblicitari privati attualmente previste sono:

- a) QUADRO ALTO, OPACO O ILLUMINATO PER AFFISSIONE DI MANIFESTI  
Si definisce "quadro alto" il manufatto monofacciale di misura standard, attualmente fissata nel formato di mt 6 x 3 o multipli, contornato da una cornice di altezza massima cm 15. Il numero di tali impianti installati all'interno del centro abitato del territorio comunale non potrà superare le 7.000 unità;

- b) **CASSONETTO LUMINOSO A PUBBLICITÀ INTERCAMBIABILE**  
Si definisce "cassonetto luminoso" a pubblicità intercambiabile il manufatto monofacciale, in lega di alluminio, retroilluminato, di dimensione mt 6 x 3 o multipli, esclusa la cornice. Il numero di tali impianti installati all'interno del centro abitato del territorio comunale non potrà superare le 2.000 unità;
- c) **CARTELLO STRADALE**  
Si definisce "cartello stradale" il manufatto bidimensionale di superficie non superiore a mq 9, supportato da idonea struttura di sostegno. Il numero di tali impianti installati all'interno del centro abitato del territorio comunale non potrà superare le 4.000 unità;
- d) **TARGA SU PALO**  
Si definisce "targa su palo" il manufatto bifacciale, opaco, contenuto in un telaio di formato standard di base cm 70 e altezza cm 100, collocato mediante due fasce laterali su palo della pubblica illuminazione o di sostegno della rete aerea filotranviaria. Il numero di tali impianti installati all'interno del centro abitato del territorio comunale non potrà superare le 10.000 unità;
- e) **INSEGNA DI ESERCIZIO O COMMERCIALE**  
Si definisce "insegna di esercizio o commerciale" il manufatto opaco, illuminato o luminoso, di misure diverse, realizzato e supportato con materiali di qualsiasi natura, installato nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie, recante scritte e completato eventualmente da simboli, marchi e denominazione della ditta e delle aziende rappresentate;
- f) **TARGA**  
Si definisce "targa" il manufatto rigido, opaco, monofacciale, installato all'ingresso della sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie;
- g) **INSEGNA PUBBLICITARIA**  
Si definisce "insegna pubblicitaria" il manufatto opaco, illuminato o luminoso, monofacciale, bifacciale o polifacciale, di varie misure, installato in luogo diverso dalla sede dell'attività a cui si riferisce. Il numero di tali impianti all'interno del centro abitato del territorio comunale non potrà essere superiore alle 2.000 unità;
- h) **GONFALONE**  
Si definisce "gonfalone" il manufatto monofacciale, opaco, bidimensionale, di formato cm 100 di base x cm 140 di altezza, di materiale non cartaceo anche se plastificato, privo di rigidità;
- i) **STRISCIONE**  
Si definisce "striscione" il manufatto bifacciale, opaco, bidimensionale, realizzato in stoffa, privo di rigidità, di base min. 6 mt e max 10 mt, e altezza max 1,40 mt, mancante di una superficie di appoggio;
- l) **STENDARDO**  
Si definisce "stendardo" il manufatto mono o bifacciale, opaco, bidimensionale, realizzato in stoffa e privo di rigidità;
- m) **MEZZO PUBBLICITARIO PITTORICO**  
Si definisce "mezzo pubblicitario pittorico" il manufatto monofacciale, opaco o illuminato, realizzato su telo, pannello o parete, la cui funzione sia prevalentemente decorativa più che pubblicitaria, e le cui caratteristiche non siano ripetitive di altra pubblicità tabellare già esposta nel territorio comunale;
- n) **PREINSEGNA**  
Si definisce "preinsegna" il manufatto opaco, bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, di forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di mt 1,00 x 0,20 e superiori di mt 1,50 x 0,30, supportato da una idonea struttura di sostegno recante scritte in caratteri alfanumerici e completato da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installato in modo da facilitare il reperimento della sede stessa, e comunque nel raggio di 5 Km;
- o) **MEZZI PUBBLICITARI PROVVISORI**

Si definisce "mezzo pubblicitario provvisorio" il manufatto opaco, monofacciale, bifacciale o polifacciale, non ancorato al suolo, di dimensione massima in altezza di mt 2,60, realizzato o supportato con materiale che ne garantisca la stabilità;

p) **PALINA DI SERVIZIO**

Si definisce "palina di servizio" il manufatto opaco mono o bifacciale, bidimensionale, di forma rettangolare, con dimensione mt 1 di base ed altezza totale non superiore a mt 2,50 dalla carreggiata, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato a segnalare servizi di pubblico interesse.

q) **ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**

Si definiscono "altri mezzi pubblicitari" i manufatti che quale conseguenza di nuove normative, di tecnologie avanzate o di specifiche richieste del mercato pubblicitario non rientrano nelle caratteristiche elencate nei precedenti punti.

**ART. 5 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI - CRITERI**

1. IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI, che nel prosieguo - per brevità - è denominato PIANO, individua e regola sul territorio comunale, all'interno del centro abitato, le posizioni consentite per l'installazione degli impianti pubblici e pubblicitari.
2. Il PIANO deve essere redatto nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, dei divieti e vincoli di qualsiasi natura imposti da norme generali o da provvedimenti amministrativi, delle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dal D.P.R. 16/9/1996, n. 610).
3. Il PIANO deve contenere:
  - a) la individuazione della tipologia degli impianti pubblici e pubblicitari ricompresi nello stesso;
  - b) la individuazione del numero complessivo degli impianti sub a), da installarsi nel territorio comunale all'interno del centro abitato;
  - c) la individuazione ed elencazione dei punti di esposizione ammessi per l'installazione degli impianti del PIANO secondo le modalità indicate nei successivi artt. 8, 9, 10, 16, 17 e 18.
4. Al PIANO devono essere allegati:
  - a) gli elaborati grafici riportanti le posizioni consentite all'installazione dei diversi tipi di impianti pubblici e pubblicitari;
  - b) le norme tecniche di attuazione;
  - c) una dettagliata e motivata relazione illustrativa.
5. La realizzazione del PIANO è affidata ad apposita Commissione nominata dalla Giunta comunale.

**ART. 6 AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari e l'esecuzione della pubblicità all'interno del centro abitato sono subordinate, nel rispetto delle modalità indicate nei successivi artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, al conseguimento dell'autorizzazione preventiva rilasciata dal Comune. L'autorizzazione è personale e non cedibile se non previo consenso dell'amministrazione comunale.
2. L'istanza, a pena di irricevibilità, deve essere corredata per ciascuna tipologia di impianto dalla documentazione di cui all'allegato elenco A.
3. Per il principio di economicità e al fine di rendere più adeguato e sollecito lo svolgimento dell'istruttoria relativa alla richiesta di autorizzazione, l'istanza, redatta su carta legale, deve essere presentata esclusivamente al competente settore Finanze Tributarie del Comune di Milano, dal soggetto direttamente interessato o da operatore pubblicitario iscritto alla C.C.I.A.A..

4. L'installazione di impianti pubblicitari prima della presentazione dell'istanza e/o del rilascio della prescritta autorizzazione comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative e tributarie, il rigetto della relativa istanza sino alla avvenuta rimozione, da parte della ditta interessata, dell'impianto indebitamente installato ai sensi dell'art. 46 del presente regolamento. In tale circostanza non si applicano i termini previsti per il silenzio-assenso di cui al successivo comma 7.
5. Per l'esame delle istanze non ricomprese nel successivo comma 6 viene chiesto il parere non vincolante della Commissione Edilizia e della Commissione Consultiva Tecnica per l'esame delle domande di pubblicità, nominata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 1127 del 13.5.1973 e successive modifiche e integrazioni.
6. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 5 non è richiesto il parere della Commissione Consultiva Tecnica per l'esame delle domande di pubblicità e della Commissione Edilizia per le istanze relative all'esposizione di:
- insegne di esercizio da installarsi nell'apposita fascia portainsegna;
  - insegne di esercizio realizzate a lettere singole scatolate senza pannello di fondo, a neon filiforme o con decorazione su vetro da installarsi nello spazio sopralluce;
  - insegne di esercizio realizzate con decorazioni su vetro e a neon filiforme da installarsi su vetrina o sui vani-finestra;
  - targhe da installarsi nell'apposito portatarghe;
  - targhe aventi superficie complessiva fino a 1 mq da installarsi su facciata o su cancellata;
  - mezzi di durata temporanea compresi in specifici elenchi;
  - mezzi di durata temporanea, ove non si ravvisino particolari soluzioni innovative o la cui installazione non rechi pericolo alla sicurezza della circolazione;
  - proroghe di mezzi già autorizzati ove non siano intervenuti significativi mutamenti di interesse pubblico, o ambientali o viabilistici.
7. L'installazione dei mezzi pubblicitari è da ritenersi autorizzata a tutti gli effetti decorsi 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.  
Il suddetto termine è ridotto a 90 giorni per i cartelli stradali e a 45 giorni per le insegne di esercizio e per i mezzi di durata temporanea non ricompresi negli elenchi di cui agli artt. 15 - 16 - 17 - 20.  
Qualora per il rilascio dell'autorizzazione si renda necessario acquisire il parere tecnico di altri settori dell'amministrazione comunale o di altri enti, i suddetti termini sono interrotti a tutti gli effetti di legge e ricominciano a decorrere dalla ricezione del parere richiesto.  
Il parere si considera acquisito trascorsi, dalla richiesta, 90 giorni o altro termine previsto dalla legge o da regolamenti propri del settore o ente interpellato.  
I mezzi pubblicitari installati a seguito di formazione di silenzio-assenso devono intendersi tacitamente autorizzati per un solo anno dalla data di installazione. Alla scadenza di tale termine dovrà essere prodotta istanza di proroga. In deroga a quanto previsto nei precedenti commi in ordine alla disciplina del silenzio-assenso, l'autorizzazione deve essere rilasciata in forma espressa nei casi in cui l'effettuazione della pubblicità interessi immobili o luoghi sottoposti a vincolo, per i quali il rilascio dell'autorizzazione sia subordinato al preventivo ottenimento di nulla-osta da parte di altri enti preposti alla tutela delle cose di interesse artistico e/o storico e alla protezione delle bellezze naturali, nonché alla tutela idrogeologica, aeroportuale, boschiva o alla conservazione dei valori tutelati dalle leggi sui parchi e sulle riserve naturali.
8. Per l'esame delle istanze relative ai mezzi pubblicitari di tipo permanente che insistano su beni di proprietà o dati in godimento al Comune viene richiesto il parere espresso e vincolante del settore Demanio e Patrimonio.
9. L'installazione dell'impianto pubblicitario di tipo permanente deve avvenire entro il termine di 90 giorni dalla data di ritiro del provvedimento di autorizzazione o dalla data di formazione del silenzio-assenso, a pena di decadenza. L'istante è tenuto a presentare al settore Finanze Tributarie, entro il medesimo termine, la dichiarazione di pubblicità di cui all'art. 34 del presente regolamento attestante l'installazione del mezzo.  
A tale dichiarazione deve essere allegata, pena la decadenza dell'autorizzazione, l'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa imposta.  
Per gli impianti pubblicitari di tipo temporaneo la predetta dichiarazione di pubblicità deve essere presentata non oltre l'inizio dell'esposizione accompagnata, pena la decadenza dell'autorizzazione, dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa imposta.
10. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione dei nullaosta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

11. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rispondere di tutti i danni derivanti dall'esposizione dei mezzi pubblicitari.
12. Tutti i mezzi pubblicitari devono riportare in modo leggibile l'indicazione della Ditta autorizzata e gli estremi identificativi dell'autorizzazione (numero dell'autorizzazione, data di scadenza dell'autorizzazione e n. di cassa ove richiesto). Sono esenti dal rispetto di tale norma le insegne di esercizio e le targhe (art. 4 - lettera "f"), ad eccezione delle targhe inerenti pubblicità sanitaria.
13. I mezzi pubblicitari autorizzati devono essere tenuti in perfette condizioni di sicurezza, manutenzione e decoro.  
L'Amministrazione comunale, previo accertamento del venir meno delle predette condizioni, diffida il titolare dell'autorizzazione e, in caso di inottemperanza nel termine dato, revoca l'autorizzazione, intimando l'immediata rimozione del mezzo, a cura e spese dell'inadempiente.
14. Nell'ipotesi in cui il mezzo pubblicitario autorizzato
  - a) rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a persone o cose,
  - b) sia di ostacolo alla regolare circolazione di veicoli e pedoni,
  - c) sia di ostacolo alla realizzazione di opere pubbliche, il Comune, nel disporre l'immediata rimozione d'ufficio, dà contestuale comunicazione dell'intervento al titolare dell'impianto. Le relative spese nelle ipotesi sub a) e b) sono addebitate al titolare dell'autorizzazione.
15. Il mezzo pubblicitario rimosso d'ufficio è depositato in appositi locali dell'amministrazione comunale. Su richiesta dell'interessato, da inoltrarsi entro trenta giorni dalla rimozione, il mezzo rimosso potrà essere restituito previo pagamento delle spese sostenute. In mancanza di richiesta entro tale termine e del pagamento del dovuto, il mezzo potrà essere distrutto.
16. L'autorizzazione si ha per non prorogata e quindi decaduta per il mancato pagamento dell'imposta sulla pubblicità entro i termini fissati dal D.Lgs. n. 507/93 per le diverse fattispecie pubblicitarie e dai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del presente regolamento.
17. Decorsi i predetti termini, l'Amministrazione Comunale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno diffida l'obligato ad effettuare il pagamento con le maggiorazioni di legge entro e non oltre 60 giorni dalle rispettive scadenze, con l'avvertenza che l'inadempimento oltre il predetto termine comporta la decadenza dell'autorizzazione con ogni conseguenza ed effetto di legge, anche in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 46 del presente regolamento.
18. L'autorizzazione è altresì considerata decaduta con le modalità e gli effetti di cui al precedente comma 17 in caso di mancato pagamento, alle rispettive scadenze, del canone di locazione o di concessione stabilito ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento.
19. La variazione della pubblicità che determini la modifica dell'ubicazione, o della superficie esposta o della tipologia, obbliga l'intestatario dell'autorizzazione a richiedere l'assenso del Comune preventivamente all'esposizione.  
Al procedimento si applicano le medesime norme valide per il rilascio dell'autorizzazione iniziale.
20. La variazione della pubblicità ove non cambino la titolarità, l'ubicazione, la superficie esposta o la tipologia, deve essere comunicata in carta semplice all'Amministrazione comunale allegando la documentazione richiesta.
21. L'amministrazione comunale, ai sensi del precedente comma 1, acconsente al subentro nell'autorizzazione solo se con riferimento al pagamento dell'imposta di pubblicità e del corrispettivo previsto dall'art. 33 del presente regolamento non sussistano morosità pregresse o il subentrante estingua interamente il debito.
22. La pubblicità effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico (es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) e non visibile dall'esterno non è sottoposta alla preventiva autorizzazione comunale, ma è tenuta alla presentazione della dichiarazione di pubblicità e al relativo pagamento dell'imposta, ove non esente.
23. L'autorizzazione alla installazione di mezzi pubblicitari all'esterno del centro abitato, lungo le strade ed in vista di esse, è rilasciata dagli enti proprietari delle strade secondo le procedure di cui all'art. 53 del regola-

mento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/92, così come modificato dal D.P.R. 16.9.1996, n. 610).

L'amministrazione comunale, al pari degli altri enti di cui al comma 1 del predetto art. 53, deve attenersi alle specifiche disposizioni in materia per le strade di propria competenza.

## **ART. 7 DIVIETI E LIMITAZIONI**

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari previsti dal presente regolamento è vietata:
  - a) su suolo pubblico fino alla definitiva approvazione del Piano Generale degli Impianti. In deroga a tale divieto è consentita l'installazione di cartelli stradali e di mezzi pubblicitari a carattere temporaneo;
  - b) su aiuole e aree a verde comprese nell'elenco depositato presso il settore Finanze Tributarie, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dallo stato di manutenzione. In deroga a tale divieto è consentita l'installazione di cartelli reclamizzanti la collaborazione alla sistemazione ed alla conservazione gratuita delle aree stesse da parte di privati;
  - c) qualora comporti la copertura del verde ad una distanza inferiore a mt 0,50 da essenze arbustive, a mt 1,50 da essenze arboree di medio fusto e a mt 3,00 da essenze arboree di alto fusto, così come definite dall'art. 892 del codice civile.

Per i mezzi pubblicitari su frontespizi ai confini dell'area pubblica a verde, le modalità di installazione e di manutenzione sono vincolate alle disposizioni dell'Ufficio Tecnico - settore Parchi e Giardini.
  - d) lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e delle cose sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni ciò in assenza di nulla-osta rilasciato dall'ente competente;
  - e) sugli immobili e relative aree di rispetto sottoposti a vincolo monumentale ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089. In deroga sono consentite le esposizioni pubblicitarie relative a manifestazioni che si svolgano all'interno o nelle immediate adiacenze dell'immobile vincolato; ciò in assenza di nulla-osta rilasciato dall'ente competente;
  - f) in posizioni che interferiscano con la prospettiva frontale degli edifici destinati al culto e dei cimiteri;
  - g) in posizioni che comportino la copertura visiva di segnaletica stradale, di numeri civici e di targhe viarie;
  - h) in caso di sovraffollamento pubblicitario;
  - i) in tutte le altre ipotesi vietate da leggi e regolamenti vigenti che si intendono integralmente richiamati.
2. La pubblicità di tipo "temporaneo" deve essere realizzata su impianti provvisori e non può avere una durata superiore a tre mesi.
3. La pubblicità a mezzo di aerei è consentita in occasione di manifestazioni sportive e fieristiche solo negli spazi sovrastanti i luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse e loro adiacenze. In deroga tale pubblicità può essere consentita anche in altre occasioni, da autorizzarsi di volta in volta.
4. La pubblicità a mezzo di luce abbagliante è vietata.
5. Il volantinaggio è consentito su tutto il territorio urbano solo nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio pubblicitario.

## **ART. 8 DEROGHE ALLE DISTANZE INDICATE DALL'ART. 51, 4^ COMMA, DEL D.P.R. 495/92 PER IL POSIZIONAMENTO DI MEZZI PUBBLICITARI**

1. Fermi restando i divieti stabiliti dall'art. 51, 3^ comma, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, così come modificato dal D.P.R. 16/9/1996, n. 610, il Comune dispone le seguenti deroghe relative a distanze:

	Distanza minima da intersezione (metri)			
	semaforizzata		non semaforizzata	
	prima dell'intersezione	dopo l'intersezione	prima dell'intersezione	dopo l'intersezione
a	15 (anziché 30 o 50)	10 (anziché 25)	15	10
b	0	0	0	0
c	15	0	0	0

la deroga non si applica alle strade ad alto scorrimento, dove sono previsti metri 50 prima e metri 25 dopo l'intersezione

Distanza minima da segnali di pericolo, prescrizione e indicazione (metri)

	prima dell'intersezione	dopo l'intersezione
a	12,5 anziché 25	10 anziché 25
b	0	0
c	0	0

la deroga non si applica alle strade ad alto scorrimento dove sono previsti metri 50 prima e metri 25 dopo il segnale

Distanza minima da passaggi pedonali (metri)

Non su intersezione e non semaforizzati

	prima dell'intersezione	dopo l'intersezione
a	12,5 anziché 25	12,5 anziché 25
b	12,5	12,5
c	12,5	12,5

Distanza minima da imbocchi di gallerie e sottopassi (metri)

a ,b, c	50 anziché 100
---------	----------------

Legenda

a = impianti su suolo

b = impianti in appoggio o in aderenza a fabbricato o in sopraelevazione a recinzione

c = striscioni

**ART. 9 MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEI QUADRI OPACHI O ILLUMINATI PER AFFISSIONE MANIFESTI**

1. L'installazione di quadri opachi o illuminati di cui all'art. 4, lettera a), è ammessa ad un'altezza minima di mt 2,20 dal suolo:
  - a) su frontespizi nudi e ciechi, e cioè privi di finestre, di decorazioni, di rivestimenti, purché i manufatti stessi siano asportabili;
  - b) su ponteggi per la durata dei lavori che comportino l'installazione dei ponteggi stessi;
  - c) in sopraelevazione a cesate di cantiere per la durata del cantiere stesso;
  - d) in sopraelevazione a recinzioni a condizione che i pali di sostegno siano occultati;
  - e) su strutture autoportanti diverse dai pali;
  - f) su pali a vista, a condizione che i pali stessi si integrino stilisticamente con il mezzo oppure vengano completamente occultati con siepi a vegetazione perenne o con altri elementi estetici.
2. Per le esposizioni di cui alle precedenti lettere e) e f) la distanza minima di installazione dal limite della carreggiata o dal limite esterno della banchina deve essere di almeno mt 1,40 in assenza di marciapiede. In presenza di marciapiede l'installazione dell'impianto deve avvenire in adiacenza al fabbricato con una distanza dal filo fabbricato stesso di almeno cm 30, garantendo uno spazio utile di almeno mt 2 per la circolazione pedonale.

**ART. 10 MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEI CASSONETTI LUMINOSI A PUBBLICITÀ INTERCAMBIABILE**

1. L'installazione dei cassonetti luminosi a pubblicità intercambiabile di cui all'art. 4, lettera b), è ammessa ad un'altezza minima di mt 2,20 dal suolo:
  - a) su frontespizi nudi e ciechi e cioè privi di finestre, di decorazioni, di rivestimenti, purché i manufatti stessi siano asportabili;
  - b) in sopraelevazione a recinzioni a condizione che i pali di sostegno siano occultati;
  - c) su strutture autoportanti diverse dai pali.
  - d) su pali a vista, a condizione che i pali stessi si integrino stilisticamente con il mezzo oppure vengano completamente occultati con siepi a vegetazione perenne o con altri elementi estetici.
2. Per le esposizioni di cui alle precedenti lettere c) e d) la distanza minima di installazione dal limite della carreggiata o dal limite esterno della banchina deve essere di almeno mt 1,40 in assenza di marciapiede.

In presenza di marciapiede l'installazione dell'impianto deve avvenire in adiacenza al fabbricato con una distanza dal filo fabbricato stesso di almeno cm 30, garantendo uno spazio utile di almeno mt 2 per la circolazione pedonale.

3. I cassonetti luminosi a pubblicità intercambiabile devono essere progettati, realizzati, ubicati e gestiti in modo che i livelli di luminosità emessi non rechino molestia o danno alle persone ed all'ambiente circostante.

#### **ART. 11 MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI PITTORICI**

1. L'installazione di mezzi pubblicitari pittorici, di cui all'art. 4, lettera m), è ammessa:
  - a) su frontespizi nudi e ciechi e cioè privi di finestre, di decorazioni, di rivestimenti, purché i manufatti stessi siano asportabili;
  - b) su ponteggi, per la durata dei lavori che comportino l'installazione dei ponteggi stessi e purché i proprietari o i conduttori delle porzioni di unità immobiliari retrostanti rilascino apposito singolo nullaosta;
  - c) su strutture autoportanti diverse dai pali;
  - d) su pali a vista, a condizione che i pali stessi si integrino stilisticamente con il mezzo oppure vengano completamente occultati con siepi a vegetazione perenne o con altri elementi estetici.
2. Per le esposizioni di cui alle precedenti lettere c) e d) la distanza minima di installazione dal limite della carreggiata o dal limite esterno della banchina deve essere di almeno mt 1,40 in assenza di marciapiede. In presenza di marciapiede l'installazione dell'impianto deve avvenire in adiacenza al fabbricato con una distanza dal filo fabbricato stesso di almeno cm 30, garantendo uno spazio utile di almeno mt 2 per la circolazione pedonale. Gli impianti superiori a 72 mq devono essere collocati ad una distanza di almeno mt 9 dal limite della carreggiata.

#### **ART. 12 MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO**

1. L'installazione delle insegne di esercizio di cui all'art. 4, lettera e), del tipo monofacciale, con sporgenza massima cm 16 dal filo di facciata, è ammessa:
  - a) nell'apposita fascia portainsegna;
  - b) negli spazi all'uopo riservati e già previsti in sede di progettazione delle opere;
  - c) nello spazio sopralluce, limitatamente alle insegne realizzate a lettere singole scatolate senza pannello di fondo, a neon filiforme o con decorazione su vetro. In deroga a tale limitazione è consentita l'installazione di cassonetti luminosi od opachi a condizione che non vengano compromessi i valori aeroilluminanti;
  - d) su facciata, limitatamente alle insegne realizzate a lettere singole scatolate senza pannello di fondo. In deroga a tale limitazione le insegne su facciata possono essere consentite anche se non realizzate a lettere scatolate ove la stessa facciata sia già compromessa da altre sovrapposizioni e non presenti caratteristiche architettoniche di significativo pregio. Nella zona delimitata dalla Cerchia dei Navigli, strade e piazze perimetrali incluse, le lettere scatolate devono essere realizzate in ottone, bronzo, rame o acciaio;
  - e) sul tetto dell'edificio nel quale ha sede l'attività pubblicizzata, limitatamente a quelle riportanti denominazione sociale e marchio dell'attività stessa;
  - f) all'interno della vetrina;
  - g) su vetrina, sui vani-finestra, limitatamente alle insegne realizzate a neon filiforme che devono essere protette con schermatura trasparente. Nella zona delimitata dalla Cerchia dei Navigli, strade e piazze perimetrali incluse, le decorazioni devono essere realizzate solo nei colori oro, nero, argento e sabbiato, salvo il rispetto delle policromie dei marchi registrati.
2. L'installazione delle insegne di esercizio, di cui all'art. 4, lettera e), del tipo bifacciale c.d. "a bandiera", è ammessa su facciata:
  - a) al piano terreno, al di sotto della fascia marcapiano se esistente, con sporgenza massima di cm. 100 dal filo di facciata compresi i supporti di sostegno e ad altezza non inferiore a mt. 3,50 in presenza di marciapiede e a mt. 4,00 in assenza di marciapiede;
  - b) superiormente al piano terreno, al di sopra della fascia marcapiano se esistente, unicamente realizzata a lettere singole scatolate, a cassonetti singoli, al neon filiforme.
  - c) indipendentemente dall'altezza di installazione le iscrizioni in verticale sono consentite su una sola linea.

#### **ART. 13 MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DELLE TARGHE IN GENERE**

1. L'installazione di targhe, di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), è ammessa:
  - a) su facciata e purché contenuta nella bugna, se esistente;

- b) su cancellata nei casi di mancanza di altra posizione idonea;
- c) in apposito portatarghe, se esistente;
- d) all'interno della porta a vetri d'ingresso.

2. Le targhe da installarsi all'interno della zona delimitata dalla Cerchia dei Navigli, strade e piazze perimetrali incluse o su edifici di particolare valore storico, artistico, architettonico, monumentale o sottoposti a vincolo, devono essere realizzate in ottone, acciaio, cristallo o comunque altro materiale pregiato consono al rivestimento dell'edificio.

#### **ART. 14 MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE PUBBLICITARIE**

1. L'installazione di insegne pubblicitarie di cui all'art. 4, comma 1, lettera g), è ammessa:
- a) su tetto di edifici non aventi particolare valore storico, artistico, architettonico, monumentale o sottoposti a vincolo e purché proporzionata all'edificio stesso e allineata ad insegne già esistenti;
  - b) su suolo privato, esclusivamente su strutture autoportanti.

#### **ART. 15 MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEGLI STRISCIONI**

1. L'installazione di striscioni di cui all'art. 4, lettera i) è ammessa:
- a) in sequenza rettilinea a distanza non inferiore a mt 12,50 tra uno striscione e l'altro;
  - b) in numero non superiore a 25 mezzi recanti lo stesso messaggio e per lo stesso periodo, anche se con istanza avanzata da soggetti diversi;
  - c) ad un'altezza di base non inferiore a m. 5.10 dal suolo;
  - d) per periodi non superiori a 30 giorni consecutivi, elevabili a 45 giorni esclusivamente per gli striscioni a carattere culturale. Trascorsi tali termini, l'esposizione degli striscioni nella medesima posizione è consentita a condizione che vi sia un intervallo di almeno 15 giorni tra una esposizione e l'altra;
  - e) nelle posizioni inserite nell'elenco in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare n. 145 del 4.12.1997, e che il settore Finanze Tributarie previa deliberazione della Giunta comunale integra semestralmente sulla base delle richieste pervenute dagli operatori ed accolte. Resta salva ed impregiudicata la facoltà dell'amministrazione di modificare tale elenco per sopravvenute ragioni tecniche o a tutela della pubblica incolumità e sicurezza;
  - f) nelle altre posizioni in seguito definite "fuori elenco";
  - g) nella zona delimitata dalla Cerchia dei Navigli, strade e piazze perimetrali escluse, unicamente per le esposizioni a carattere culturale o filantropico organizzate o patrocinate dallo Stato, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Milano e dal Comune di Milano. Al fine di estendere anche alla periferia la comunicazione di manifestazioni di carattere culturale o filantropico, per ciascun striscione installato all'interno della zona delimitata dalla Cerchia dei Navigli deve esserne esposto un altro all'esterno della zona delimitata dalle mura spagnole.
2. L'installazione degli striscioni è vietata con ancoraggio, anche di uno solo dei punti di aggancio a:
- alberi;
  - finestre e balconi;
  - cesate, impalcature o ponteggi dei cantieri edili;
  - inferriate;
  - pali della segnaletica stradale;
  - targhe viarie.
3. Le istanze di autorizzazione relative alle posizioni in elenco devono essere presentate nel periodo compreso tra il 60<sup>a</sup> ed il 4<sup>a</sup> giorno anteriore all'inizio dell'esposizione.  
Tali termini sono fissati rispettivamente in 60 e in 25 giorni per le istanze di autorizzazione relative a posizioni "fuori elenco".  
Per le istanze presentate al di fuori di tali termini il periodo di esposizione decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
4. È ammessa la modifica dell'istanza di esposizione esclusivamente in relazione al messaggio pubblicizzato. La modifica di ubicazione del mezzo o del periodo di esposizione equivale a nuova istanza di autorizzazione a tutti gli effetti.

5. La rinuncia ad una esposizione in elenco regolarmente autorizzata comporta, se presentata dopo il 20<sup>^</sup> giorno precedente all'inizio dell'esposizione, una penale a carico dell'intestatario dell'autorizzazione pari al 20% dell'imposta versata.

#### **ART. 16 MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEI GONFALONI**

1. L'installazione di gonfaloni di cui all'art. 4, lettera h), è ammessa:
- sui pali della pubblica illuminazione nelle posizioni assentite da A.E.M. e indicate negli elenchi depositati presso il settore Finanze Tributarie;
  - sui pali di sostegno della rete aerea filotranviaria, previo nulla-osta tecnico di A.T.M..
2. L'autorizzazione all'esposizione è comunque condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- con bordo inferiore a quota di almeno mt 2,20 dal marciapiede;
  - perfetta aderenza delle due facciate nel caso di installazione sullo stesso palo di due gonfaloni - recanti comunque lo stesso messaggio - che devono formare un'unica soluzione, senza asimmetrie;
  - su palo ove già non siano installati:
    - targhe pubblicitarie;
    - cartelli di segnaletica;
    - trasformatori secondari e relative apparecchiature A.E.M.;
    - alimentatori A.E.M.;
    - cavi montanti.
3. L'installazione di gonfaloni, oltre che nei casi previsti dall'art. 7, è vietata:
- sui pali compresi all'interno della zona delle mura spagnole, delimitata da: V.le F. Crispi, Bastioni di Porta Nuova, Bastioni di Porta Venezia, V.le L. Maino, V.le Bianca Maria, V.le Regina Margherita, V.le Emilio Caldara, V.le A. Filippetti, V.le Beatrice D'Este, V.le Gian Galeazzo, V.le Gabriele D'Annunzio, V.le Papiniano, V.le di Porta Vercellina, Via Enrico Toti, Via Bazzoni, Via Ariosto, Via Mario Pagano, Via Canova, Via Melzi d'Eril, V.le Elvezia, Bastioni di Porta Volta. Tali strade perimetrali sono escluse dal divieto;
  - sui pali lungo le seguenti strade:
    - Asse RUBICONE - FERMI, da confine comunale a Via Cannero;
    - Viale FULVIO TESTI, da confine comunale a Piazza Istria;
    - Via PALMANOVA, da confine comunale all'incrocio con le vie Cesana e Carnia;
    - Via ROMBON, da confine comunale allo svincolo della Tangenziale Est;
    - Asse FORLANINI - CORSICA, da confine comunale all'incrocio con via C. Mezzofanti;
    - NUOVA STRADA PAULLESE, da confine comunale allo svincolo della Tangenziale Est;
    - Collegamento all'Autostrada del Sole, in uscita dalla città, da piazzale Corvetto a piazza Mistral;
    - Asse RIPAMONTI, da confine comunale alla bretella, e da BRETTELLA RIPAMONTI sino a via Antonini;
    - Via DEL MARE, da confine comunale a piazza Maggi;
    - Via LORENTEGGIO, da confine comunale a via Inganni;
    - Via ZURIGO, da confine comunale a via Bisceglie;
    - Via NOVARA, da confine comunale a piazza Sant'Elena;
    - Penetrazione Autostrade Nord, da confine comunale a piazza KENNEDY e viale A. DE GASPERI, da piazza KENNEDY a via R. SERRA.
4. La richiesta di esposizione di gonfaloni recanti lo stesso messaggio e per lo stesso periodo, anche se presentata da soggetti diversi, è autorizzata per una durata massima di 30 giorni, per un numero complessivo non superiore a 100 mezzi se installati uno per palo, a 200 mezzi se installati due per palo.  
Il messaggio si intende invariato se la modifica del contenuto grafico o alfanumerico è inferiore al 50% della superficie del messaggio stesso.
5. L'esposizione dei gonfaloni con il medesimo messaggio nelle stesse posizioni può essere autorizzata con un intervallo di almeno 15 giorni dalla precedente esposizione.
6. Le istanze di autorizzazione devono essere presentate nel periodo compreso tra il 60<sup>^</sup> e il 35<sup>^</sup> giorno anteriore all'inizio dell'esposizione.  
Per le istanze presentate al di fuori di tali termini il periodo di esposizione decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

7. È ammessa la modifica dell'istanza di esposizione esclusivamente in relazione al messaggio pubblicitario. La modifica di ubicazione del mezzo o del periodo di esposizione equivale a nuova istanza di autorizzazione a tutti gli effetti.
8. La rinuncia ad una esposizione in elenco regolarmente autorizzata comporta, se presentata dopo il 20<sup>^</sup> giorno precedente all'inizio dell'esposizione, una penale a carico dell'intestatario dell'autorizzazione pari al 20% dell'imposta versata.

#### **ART. 17 MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEI MEZZI PROVVISORI**

1. L'installazione di mezzi provvisori di cui all'art. 4, lettera o), è ammessa:
  - a) nelle posizioni inserite nell'elenco depositato presso il Comune di Milano - settore Finanze Tributarie, trimestralmente aggiornato sulla base delle richieste pervenute dagli operatori e accolte.  
Resta salva e impregiudicata la facoltà dell'amministrazione comunale di intervenire modificando tale elenco laddove emergano motivi tecnici e/o di sicurezza;
  - b) nelle altre posizioni - in seguito definite "fuori elenco" - eventualmente richieste dagli interessati, purché non vietate dal precedente art. 7;
  - c) in numero non superiore a 12 mezzi per lo stesso soggetto pubblicitario, anche se con istanze avanzate da operatori diversi;
  - d) per periodi non superiori a 15 giorni consecutivi. Trascorso tale termine l'esposizione nella stessa posizione è consentita a condizione che la richiesta sia avanzata da soggetto diverso e per un mezzo con caratteristiche diverse.
2. Le istanze di autorizzazione relative alle posizioni in elenco devono essere presentate nel periodo compreso tra il 60<sup>^</sup> ed il 4<sup>^</sup> giorno anteriore all'inizio dell'esposizione.  
Tali termini sono fissati rispettivamente in 60 e 35 giorni per le istanze relative a posizioni "fuori elenco".  
Per le istanze presentate al di fuori di tali termini il periodo di esposizione decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
3. La rinuncia ad una esposizione in elenco regolarmente autorizzata comporta, se presentata dopo il 20<sup>^</sup> giorno precedente all'inizio dell'esposizione, una penale a carico dell'intestatario dell'autorizzazione pari al 20% dell'imposta versata.
4. L'installazione dei mezzi provvisori, in presenza di marciapiede, deve avvenire ad una distanza di almeno mt 0,50 dal cordolo del marciapiede stesso, garantendo uno spazio utile di almeno mt 2 per la circolazione pedonale.

#### **ART. 18 MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEI CARTELLI STRADALI**

1. L'installazione di cartelli stradali, di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), è ammessa all'interno del centro abitato del territorio comunale, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, così come modificato dal D.P.R. 16.9.1996, n. 610.
2. I cartelli collocati all'interno del centro abitato in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutto la loro superficie, a fabbricati non devono superare la superficie di nove metri quadrati.
3. L'installazione di cartelli stradali è comunque vietata nella zona delimitata dalla attuale circonvallazione filoviaria.
4. I cartelli stradali devono essere installati ad una distanza minima dal limite della carreggiata o dal limite esterno della banchina di almeno mt 1 in assenza di marciapiede e di almeno mt 1 dal limite esterno del marciapiede stesso, ove esistente.

#### **ART. 19 MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE SEDI FERROVIARIE E SU BENI DELLE FERROVIE DELLO STATO**

1. L'installazione di mezzi pubblicitari nelle sedi ferroviarie e sui beni demaniali e patrimoniali delle Ferrovie dello Stato, di cui alla legge 18 marzo 1959, n. 132, è ammessa con l'osservanza delle disposizioni contenute nel nuovo Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, così come modificato dal D.P.R. 16.9.1996, n. 610.

## **ART. 20 MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DELLE TARGHE SU PALI DI A.E.M. E DI A.T.M.**

1. L'installazione di targhe su palo di cui all'art. 4, lettera d), è ammessa:
  - a) sui pali della pubblica illuminazione nelle posizioni assentite da A.E.M. e indicate negli elenchi depositati presso il settore Finanze Tributarie;
  - b) sui pali di sostegno della rete aerea filotranviaria, previo nulla-osta tecnico di A.T.M..
2. L'installazione è ammessa:
  - a) in misura non superiore a una targa per palo;
  - b) con bordo inferiore a quota di almeno mt 3,50 dal marciapiede;
  - c) su pali posti su spartitraffico centrale di larghezza superiore a mt 4,00.
3. L'installazione di targhe su palo è vietata nella zona delimitata dalla Cerchia dei Navigli, strade e piazze perimetrali escluse e nelle seguenti strade:
  - Asse RUBICONE - FERMI, da confine comunale a Via Cannero;
  - Viale FULVIO TESTI, da confine comunale a Piazza Istria;
  - Via PALMANOVA, da confine comunale all'incrocio con le vie Cesana e Carnia;
  - Via ROMBON, da confine comunale allo svincolo della Tangenziale Est;
  - Asse FORLANINI - CORSICA, da confine comunale all'incrocio con Via C. Mezzofanti;
  - NUOVA STRADA PAULLESE, da confine comunale allo svincolo della Tangenziale Est;
  - Collegamento all'Autostrada del Sole, in uscita dalla città, da piazzale Corvetto a piazza Mistral;
  - Asse RIPAMONTI, da confine comunale alla bretella, e da BRETTELLA RIPAMONTI sino a via Antonini;
  - Via DEL MARE, da confine comunale a piazza Maggi;
  - Via LORENTEGGIO, da confine comunale a via Inganni;
  - Via ZURIGO, da confine comunale a via Bisceglie;
  - Via NOVARA, da confine comunale a piazza Sant'Elena;
  - Penetrazione Autostrade Nord, da confine comunale a piazza KENNEDY e viale A. DE GASPERI, da piazza KENNEDY a via R. SERRA.
4. Il numero delle targhe per ogni messaggio non deve superare le 10 unità.
5. Il contenuto del messaggio deve essere esclusivamente finalizzato ad indicare l'ubicazione dell'attività reclamizzata.
6. In deroga al precedente comma il messaggio può essere sostituito per una durata non superiore a tre mesi e previa comunicazione al Settore Finanze Tributarie, dalla dicitura "spazio libero" o analoga.

## **ART. 21 MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DELLE PREINSEGNE**

1. L'installazione delle preinsegne di cui all'art. 4, lettera n), all'esterno del centro abitato è ammessa prima delle intersezioni ad una distanza non superiore a 500 mt, in deroga alle seguenti distanze:
  - 100 mt dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
  - 250 mt prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
  - 150 mt dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
  - 150 mt prima dei segnali di indicazione;
  - 100 mt dopo i segnali di indicazione;
  - 250 mt prima delle intersezioni.In tale caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio.
2. Sulla stessa struttura di sostegno è ammesso l'abbinamento di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscono oggetto di un'unica autorizzazione.
3. L'installazione delle preinsegne è vietata all'interno del centro abitato.

## **ART. 22 MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DELLE PALINE DI SERVIZIO**

1. L'installazione delle paline di servizio di cui all'art. 4, lettera p) è ammessa:
  - a. con un numero di messaggi non superiore a 7;
  - b. con bordo inferiore del messaggio più basso, se la palina non è addossata a parete, a quota di almeno mt. 1,50 dal piano della banchina e a mt 2,20 dal piano di calpestio se su marciapiede.
2. L'installazione delle paline è comunque vietata nella zona delimitata dalla circonvallazione filoviaria, strade perimetrali incluse.
3. La distanza minima delle paline dal limite della carreggiata deve essere non inferiore a mt 2 se su marciapiede, a mt 1,40 in assenza di marciapiede.

## **ART. 23 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI**

1. L'esposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è ammessa, salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicata, fermi restando i limiti previsti dall'art. 61 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada). Sulle autovetture ad uso privato è ammessa unicamente l'esposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è ammessa sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:
  - a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
  - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
  - c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
  - d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
  - e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è ammessa sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:
  - a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
  - b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
  - c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
4. L'esposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
  - a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
  - b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore 3 mq;
  - c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
  - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
  - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

**ART. 24 PUBBLICITÀ ABBINATA ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GLI UTENTI DELLA STRADA**

1. La pubblicità abbinata alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, pensiline, indicatori di parcheggio ed altri, è autorizzata, acquisito il parere della Polizia Municipale, sulla base delle deroghe previste al precedente art. 8, e comunque valutando le singole circostanze nell'ottica della prestazione di servizio.

**ART. 25 PUBBLICITÀ FONICA**

1. All'esterno del centro abitato la pubblicità fonica è ammessa dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
2. All'interno del centro abitato la pubblicità fonica è ammessa dalle ore 9 alle ore 18 fuori della zona delimitata dalle Mura Spagnole, strade e piazze perimetrali incluse.
3. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 1991.

**ART. 26 PUBBLICITÀ NEGLI ASCENSORI ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO**

1. La pubblicità negli ascensori adibiti ad uso pubblico è ammessa con l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 14 luglio 1993, n. 235, cui il presente Regolamento espressamente rinvia.

## **CAPO II**

### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ**

#### **ART. 27 PRESUPPOSTO DI IMPOSTA - FORME DI PUBBLICITÀ**

1. È soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso mezzi di comunicazione visivi o acustici, diversi da quelli assoggettati al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Sono rilevanti, per l'applicazione dell'imposta, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato ovvero diffusi, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, nell'esercizio di un'attività economica. Tale è da ritenersi lo scambio di beni o la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di un'impresa o di arti e professioni, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.
3. Costituisce messaggio pubblicitario qualsiasi figura, fregio, guarnizione, spazio, anche se privi di scritta, quando sia evidente una funzione che supporti o integri la reclamizzazione di un particolare bene o servizio.
4. In relazione alla forma dei mezzi di comunicazione, la pubblicità si distingue in:
  - a) pubblicità ordinaria, se trattasi di pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, apposite strutture adibite ad affissioni dirette di manifesti e simili, anche per conto altrui, o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive lettere;
  - b) pubblicità effettuata con veicoli, se trattasi di pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato;
  - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, se trattasi di pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare; oppure di pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti;
  - d) pubblicità varia, se trattasi di pubblicità realizzata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze; di pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale; di pubblicità eseguita con palloni frenati e simili; di pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari; di pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.

#### **ART. 28 TARIFFE**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dal D.Lgs. 507/93 e da eventuali modificazioni ed integrazioni che dovessero essere stabilite per legge.

#### **ART. 29 SOGGETTO PASSIVO**

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualunque titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. Lo stesso soggetto è l'obbligato esclusivo al pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e/o del canone di concessione o di locazione, ove ne sussistono i presupposti.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### **ART. 30 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Sono esclusi dal calcolo della superficie soggetta a tassazione i sostegni (piedi, pali, zanche, supporti, cornici, ecc.), purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria.

3. La superficie imponibile del mezzo pubblicitario è data e definita dalla concessione o dall'autorizzazione, al netto di ogni elemento accessorio.  
Non ha effetto tributario l'eventuale diminuzione della superficie geometrica eseguita dal titolare successivamente all'installazione dell'impianto pubblicitario e senza il consenso del Comune.  
L'eventuale aumento della superficie geometrica eseguita dal titolare senza il consenso del Comune obbliga, viceversa, al pagamento dei maggiori tributi e delle altre somme per l'ulteriore spazio pubblicitario utilizzato ed occupato.  
Rimane salvo, in ogni caso, il potere del Comune dell'intervento repressivo e ripristinatorio.
4. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano - per eccesso - al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato; sono esenti le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. Per il mezzo pubblicitario bifacciale, l'imposta è calcolata in base ad ogni singola superficie considerata separatamente, con arrotondamento per ciascuna di esse.
6. Per il mezzo pubblicitario polifacciale, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita per la pubblicità.
7. Per il mezzo pubblicitario avente dimensioni volumetriche (ad es. il globo), l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo - collocati in connessione tra di loro - si considerano, agli effetti del calcolo della superficie, come un unico mezzo pubblicitario. Non sono considerati in connessione i mezzi pubblicitari situati in località diverse seppure adiacenti, in quanto determinano una discontinuità percettiva della pubblicità.
9. L'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra di loro, è assoggettata ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero suo sviluppo.
10. Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa di base, le riduzioni non sono cumulabili.

### **ART. 31 RIDUZIONI**

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro a condizione che gli stessi non esercitino attività suscettibile di valutazioni economiche, anche occasionale. La riduzione si applica anche all'operatore pubblicitario che dispone del mezzo di diffusione del messaggio, dichiarando di effettuare la pubblicità nell'interesse di uno dei suddetti soggetti giuridici;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. Il patrocinio o la partecipazione dell'ente pubblico territoriale devono essere certificati, ai fini della riduzione, con atto formale dell'amministrazione. Per gli enti pubblici appartenenti a Stati esteri, la riduzione viene applicata solo nei casi di norme che prevedano analogo trattamento fiscale;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Nelle ipotesi in cui i mezzi pubblicitari contengano, oltre ai messaggi relativi alle manifestazioni da pubblicizzare, anche l'indicazione di persone, ditte o società che hanno contribuito all'organizzazione delle stesse, si applica la riduzione se:
  - a) il soggetto passivo in via principale è ricompreso nell'elenco degli enti, di cui alla lettera a) del comma 1;
  - b) gli altri soggetti pubblicizzati siano enti pubblici territoriali che patrocinino o partecipino alla realizzazione della manifestazione, ai sensi della lettera b) del comma 1.

### **ART. 32 ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne -

esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso degli esercizi medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico, esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o - in mancanza - nelle immediate adiacenze del punto di vendita e relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità - che non superino la superficie di mezzo metro quadrato - e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interino, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità inerente l'attività esercitata, esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo gli itinerari di viaggio, per le parti contenenti informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, delle associazioni, delle fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato - qualora non espressamente stabilite - non superino il mezzo metro quadrato di superficie

### **ART. 33 PUBBLICITÀ SU BENI COMUNALI**

1. Qualora per l'effettuazione della pubblicità venga permesso l'uso di un bene appartenente o in godimento al Comune, in aggiunta all'imposta, è dovuto un corrispettivo o canone di locazione o di concessione.
2. La misura del corrispettivo o del canone è stabilita con atto deliberativo della Giunta Comunale.
3. I titolari di autorizzazioni/concessioni in essere al 31 dicembre di ogni anno e coloro che, comunque, occupino beni comunali anche senza titolo sono tenuti alla costituzione presso la Cassa Civica, con le modalità, procedure e termini stabiliti dalla Civica Ragioneria, di deposito cauzionale pari al 10% dei canoni di locazione o di concessione riferiti all'esercizio precedente qualora l'importo relativo alle stesse autorizzazioni/concessioni superi l'importo complessivo di lire 100 milioni.  
Il deposito cauzionale deve essere integrato ogni anno sulla base delle intervenute autorizzazioni/concessioni dell'anno precedente.  
La mancata costituzione di tale deposito cauzionale è motivo di diniego di nuove autorizzazioni/concessioni.
4. Resta comunque impregiudicata l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le disposizioni del decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni.

### **ART. 34 DICHIARAZIONE**

1. Acquisita l'autorizzazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, il soggetto passivo di cui all'articolo 29 è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione, predisposto dal Comune, è messo a disposizione degli interessati presso il Settore Finanze Tributarie.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. Il Comune procederà al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione al competente Settore Finanze Tributarie entro il medesimo termine. In mancanza della denuncia di cessazione l'obbligo tributario e patrimoniale si

rinnova per la presunzione assoluta dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93 e, in caso di omesso o ritardato pagamento, si applica la sanzione prevista dall'art. 47, del presente regolamento.

4. Qualora la presentazione della dichiarazione venga omessa, la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli e la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, ad eccezione di quella realizzata in luoghi pubblici attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

#### **ART. 35 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ**

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, preventivamente all'esposizione della pubblicità, mediante versamento a mezzo di apposito conto corrente postale messo a disposizione dal Comune. Il Comune può consentire altre forme di pagamento autorizzate dalla legge. L'importo è arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento, per eccesso se superiore.
2. Per le fattispecie del presente Regolamento - pubblicità ordinaria (insegne, cartelli, locandine, targhe, ecc.), effettuate con veicoli o con pannelli luminosi o proiezioni -, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie - pubblicità temporanea - il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando sia di importo superiore a lire tremilioni.
4. L'interessato deve conservare l'autorizzazione alla pubblicità e la ricevuta che comprovi i pagamenti eseguiti, da esibire alla richiesta del personale di vigilanza del Comune. Se l'autorizzazione ed i pagamenti si riferiscono a pubblicità effettuata con veicoli o in forma ambulante, tale documentazione deve essere a bordo del veicolo o in possesso della persona ambulante. In caso di più veicoli o persone, ciascuno deve essere munito di fotocopia dei documenti autorizzativi.
5. La riscossione coattiva dell'imposta è effettuata secondo le disposizioni del decreto Presidente Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Il credito dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è assistito dal privilegio generale sui beni mobili del debitore, ai sensi del comma 4 dell'art. 2752 del codice civile.
6. Il contribuente può richiedere, con apposita istanza in carta semplice, la restituzione delle somme dovute ed indebitamente versate entro due anni, decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di 90 giorni.

#### **ART. 36 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO**

1. Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, il Comune procede all'accertamento od alla rettifica d'ufficio notificando al contribuente - anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento - un apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento. L'avviso di accertamento o di rettifica è sottoscritto dal funzionario responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'imposta.
3. Contro gli avvisi di accertamento o di rettifica è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

### **CAPO III PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **ART. 37 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Il Servizio delle pubbliche affissioni, istituito e disciplinato con le norme del presente capo, è diretto a garantire a cura del Comune l'affissione di manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. La superficie degli impianti di cui al precedente comma è attualmente costituita da 35.776 metri quadrati, pertanto non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti.

#### **ART. 38 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Per l'effettuazione del Servizio delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
2. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 35 del presente Regolamento.

#### **ART. 38 BIS AFFISSIONI ED ISCRIZIONI MURALI ABUSIVE**

1. È vietata la realizzazione su edifici pubblici o privati e su mezzi pubblici - al di fuori degli spazi a ciò destinati - di disegni e simili che non rientrino nelle tipologie previste dall'art. 4 del presente regolamento.

#### **ART. 39 RIDUZIONI**

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e non rientranti nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.

#### **ART. 40 ESENZIONI**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune svolte in via esclusiva, esposte nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati.

#### **ART. 41 MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposita registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 4, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico. Il Comune è tenuto al rimborso, entro novanta giorni, delle somme versate.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati; qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a disposizione dello stesso i relativi spazi.
7. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere oppure entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 ovvero nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Lit. 50.000 per ciascuna commissione.
8. Gli Uffici del Servizio pubbliche affissioni non sono aperti nei giorni festivi e nelle ore notturne.
9. Negli Uffici del Servizio pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono, ed il registro cronologico delle commissioni.

**CAPO IV**  
**NORME COMUNI ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E AL DIRITTO SULLE PUBBLICHE**  
**AFFISSIONI**

**ART. 42 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Comune designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative all'imposta sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi.

**ART. 43 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

1. Il servizio di accertamento e riscossione della imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuato in forma diretta dal Comune.
2. È facoltà del Comune affidare la esecuzione materiale della affissione di manifesti c.d. "attacchinaggio", a soggetti privati, previa gara di appalto.
3. È altresì facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero a soggetti iscritti nell'albo dei concessionari.

**ART. 44 ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA**

1. Salvo che sia intervenuto un giudicato, il Settore Finanze Tributarie del Comune di Milano può procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

**ART. 45 VIGILANZA SULLA PUBBLICITÀ**

1. Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'effettuazione della pubblicità.  
Fermo restando le competenze degli addetti al Corpo di Polizia Municipale, è istituito presso il settore Finanze Tributarie del Comune di Milano l'Ufficio Vigilanza sulla Pubblicità, cui competono specifiche funzioni di controllo e tutti i poteri di rilievo e di accertamento necessari per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal successivo art. 46.
2. Tale personale, nei limiti delle competenze allo stesso attribuite, è autorizzato ad eseguire sopralluoghi ed accertamenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ove può essere effettuata la pubblicità prevista dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

**ART. 46 SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. L'installazione abusiva di qualsiasi mezzo pubblicitario, le installazioni effettuate - per misura, posizione, tipologia - in maniera difforme dall'autorizzazione, l'affissione abusiva di manifesti e le violazioni di ogni norma del presente Regolamento, nonché del D.Lgs. n. 507/93, sono sottoposte all'applicazione della sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/81 e nell'art. 24 del D.Lgs. n. 507/93.
2. In caso di più violazioni compiute dallo stesso soggetto con lo stesso mezzo pubblicitario o con più mezzi, si applica una sanzione distinta per ogni singola violazione per ciascun mezzo.
3. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore a rimuovere l'impianto pubblicitario abusivo entro il termine di 3 giorni per la pubblicità temporanea e di 15 giorni per gli altri mezzi, decorrenti dalla data di notifica del verbale stesso. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro 150 giorni dall'accertamento e riportare gli estremi della violazione.

4. I supporti (tralicci di sostegno, pali, zanche, cassoni illuminati, telai, quadri per affissioni ecc.) degli impianti pubblicitari abusivi devono essere rimossi unitamente alla pubblicità.
5. Il Comune procede d'ufficio alla rimozione dell'impianto abusivo qualora non vi provveda direttamente il trasgressore.
6. Nelle ipotesi in cui il mezzo pubblicitario abusivo rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo di danni a persone o cose ovvero sia di ostacolo alla regolare circolazione di veicoli e pedoni, il Comune può disporre la rimozione d'ufficio, senza necessità di preventiva notifica al trasgressore della contestazione della violazione commessa.
7. Il mezzo pubblicitario rimosso d'ufficio è depositato in appositi locali dell'Amministrazione Comunale. Le spese per tale rimozione e per il deposito sono addebitate al responsabile della violazione. Le spese di deposito sono determinate secondo le tariffe vigenti per le Civiche Depositerie.
8. In caso di pubblicità abusiva il Comune, indipendentemente dalla procedura di rimozione e dall'applicazione della sanzione amministrativa può effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la defissione dei manifesti abusivi, procedendo successivamente alla notifica di avviso per il recupero delle somme dovute dal responsabile della violazione. Le spese di copertura e defissione sono determinate nella misura dei costi sostenuti dal Comune.
9. La defissione o il danneggiamento dei manifesti di copertura della pubblicità abusiva configura gli estremi della fattispecie di reato punito dall'art. 664 del codice penale, salvo che il fatto non integri il più grave reato di lesione del regolare funzionamento dell'attività amministrativa e del prestigio degli organi pubblici.
10. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente, rimossi d'ufficio e depositati in appositi locali, possono essere confiscati - ai sensi dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - quali cose costituenti il prodotto di attività illecita e, con il medesimo provvedimento di confisca, sono sequestrati - ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 - a garanzia del pagamento dell'imposta sulla pubblicità, della tassa per l'occupazione di fatto del suolo pubblico, delle soprattasse, di ogni altra eventuale debenza, delle spese di rimozione e di custodia, degli interessi e delle somme accessorie.
11. Entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio e cautelare, il responsabile dell'esposizione abusiva può ottenere la restituzione del mezzo pubblicitario, a condizione che o estingua l'intero debito di cui al precedente comma 10 o versi preventivamente la cauzione stabilita nel provvedimento stesso. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il Comune, a scelta insindacabile, può distruggere od alienare il mezzo pubblicitario; le spese sostenute per la distruzione sono a totale carico del responsabile dell'esposizione abusiva. In caso di vendita, il ricavato è destinato all'estinzione dei debiti, con precedenza per quelli meno garantiti. L'eventuale attivo, risultante dal pagamento di tutte le passività, è messo a disposizione del responsabile dell'esposizione abusiva. Qualora il ricavato sia insufficiente, al debito residuo insoddisfatto si applica il procedimento della riscossione coattiva previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, con addebito delle maggiori spese.
12. Ove il responsabile della esposizione abusiva non adempia al pagamento delle spese di distruzione del mezzo pubblicitario nei termini indicati nella richiesta stessa, al debito relativo si applica la medesima procedura della riscossione coattiva.
13. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed aggiornamento del piano generale degli impianti.
14. In caso di occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti pubblicitari, il Comune, indipendentemente dal procedimento sanzionatorio e/o di rimozione previsto dai commi precedenti, procede alla rimozione e demolizione d'ufficio dei mezzi stessi. Le relative spese sono addebitate al responsabile della violazione.
15. Periodicamente il Comune può pubblicare e diffondere anche a mezzo degli organi di stampa l'elenco dei pubblicitari e dei pubblicizzati sanzionati per installazione abusiva di impianti e/o per affissione abusiva di manifesti.

#### **ART. 47 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI DI MORA**

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di pubblicità o per l'omessa richiesta di pubblica affissione, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
2. Non sostituisce la dichiarazione di pubblicità il semplice pagamento eseguito mediante versamento sul bollettino di conto corrente postale, anche se nella causale posta sul retro del bollettino stesso siano indicati gli elementi relativi alla pubblicità effettuata. Nell'ipotesi in cui non sia stata presentata la dichiarazione di pubblicità, nei tempi e con le modalità previste dal presente Regolamento, ma comunque sia stato eseguito il pagamento della relativa imposta, senza quindi dar luogo ad evasione fiscale, si applica per l'omissione, la sanzione prevista nel comma 1.
3. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
4. Le soprattasse sono ridotte:
  - a) ad un quarto, se la dichiarazione è stata prodotta o il pagamento è stato eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati;
  - b) alla metà, se il pagamento è stato eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica. La riduzione si applica agli atti di accertamento o di rettifica notificati a decorrere dal 1 gennaio 1994, anche se riguardano imposte e diritti degli anni precedenti.
5. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano gli interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; gli interessi, nella stessa misura, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute, a qualsiasi titolo, a decorrere alla data di pagamento.
6. Per l'omesso o tardivo pagamento del canone di concessione o di locazione si applicano oltre all'importo dovuto gli interessi di mora. Ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, gli interessi decorrono dalla scadenza del termine di pagamento.

#### **ART. 48 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. I mezzi pubblicitari installati a seguito di formazione di silenzio-assenso alla data di esecutività della deliberazione consiliare n. 145 del 4.12.1997 devono ritenersi autorizzati solo per un anno dalla data di installazione.
2. I mezzi pubblicitari già autorizzati ed installati, anche a seguito di formazione del silenzio-assenso, in difformità dalle prescrizioni e dai vincoli previsti dal presente regolamento, dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 495/92 così come modificato dal D.P.R. 610/96) devono essere adeguati alle vigenti prescrizioni entro il 31 dicembre 1998.  
Ove l'adeguamento non sia consentito dovrà procedersi alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi, improrogabilmente, entro lo stesso termine. In mancanza, si procederà d'ufficio e verranno altresì applicate le sanzioni e le soprattasse previste dal D.Lgs. n. 507/93 e dal presente regolamento per le effettuazioni della pubblicità abusiva. Le relative spese saranno addebitate al trasgressore.
3. Per quanto non è contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 507/93, nonché delle altre norme di legge e di regolamenti in materia.
4. In attesa della definitiva approvazione del Piano Generale degli Impianti, eventuali deroghe alle disposizioni previste dal presente regolamento devono essere autorizzate con atto formale deliberativo del Consiglio Comunale.

#### **SEGUONO:**

- ELENCHI DEI DOCUMENTI DA PRODURRE PER LE ISTANZE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
- ELENCO DELLE LOCALITÀ CLASSIFICATE IN CATEGORIA SPECIALE

=====

**DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LE ISTANZE RELATIVE ALL'ESPOSIZIONE DI  
PUBBLICITÀ PERMANENTE (PUBBLICITÀ DI DURATA SUPERIORE ALL'ANNO)**

**INSEGNE COMMERCIALI  
NUOVE INSTALLAZIONI**

=====

MEZZO PUBBLICITARIO SU FASCIA PORTA INSEGNA, FILIFORME SU SOPRALLUCE E SU VETRINA documentazione di cui ai punti 1,2,3,4(a - b - c), 5,6,8, (\*);

TARGHE SU FACCIATA IN GENERE documentazione di cui ai punti 1,2,3, 4(a - c), 6, 7, 8, (\*);

MEZZO PUBBLICITARIO SU FACCIATA documentazione di cui ai punti 1,2,3, 4(a - b - c), 5, 6, 7, 8, (\*);

CASSONE TTO A BANDIERA documentazione di cui ai punti 1,2,3, 4(a - b - c - d), 5,6,7, (\*);

MEZZO PUBBLICITARIO SU TETTO documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4(a - b - c), 5, 6, 7, 10, (\*);

DICITURE IN PELLICOLA ADESIVA DA APPLICARE SU VETRINA documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4(a - c),6;

DICITURA PUBBLICITARIA DA APPLICARE SU TENDA SOLARE documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4(a - b - c), 6, 9(a);

MEZZI PUBBLICITARI SU PALO SU SUOLO PRIVATO documentazione di cui ai punti 1, 2, 3,4(c - d - e), 6, 7;

PUBBLICITÀ SU AUTOMEZZO documentazione di cui ai punti 2, 6, 11;

=====

(\*) per i mezzi pubblicitari indirettamente illuminati da faretti aggiungere documentazione di cui al punto 9(b).

N.B.

- Le dichiarazioni e le richieste presentate da chi non sia titolare o legale rappresentante devono essere accompagnate da delega e fotocopia del documento di identità del responsabile legale della ditta;
- tutti i mezzi pubblicitari esposti, anche se esenti dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità, devono essere sempre autorizzati

Allegato "ELENCO A"

- 1) richiesta di autorizzazione su carta legale da €. 20.000;
- 2) dichiarazione di pubblicità redatta su stampato del Comune di Milano, da presentare successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- 3) due fotografie a colori formato minimo 18x24, chiare e nitide, di cui una ad ampia angolazione che comprenda il fronte dell'intero piano terreno del fabbricato; le fotografie relative a richieste di insegne di esercizio dovranno essere riprese a saracinesche o tende alzate;
- 4) tre copie di disegni in scala (1 : 20 o 1 : 50), in riproduzione eliografica (quattro copie nel caso le insegne occupino spazio e aree pubbliche), quotati in tutte le loro parti, ove compaiano:
  - a) prospetto della porzione di facciata interessata dall'installazione con riproduzione fedele del mezzo pubblicitario e del messaggio da esso contenuto (\*);
  - b) sezione della struttura muraria sulla quale si intende applicare l'insegna;
  - c) indicazione dei materiali e dei colori del mezzo pubblicitario richiesto;
  - d) per le richieste relative a cassonetti a bandiera devono essere anche riportate la quota da terra e l'ingombro in sporgenza comprese le zanche;
  - e) per le richieste relative a mezzi pubblicitari su palo, sull'allegato grafico devono essere riportati prospetto frontale e laterale, più una planimetria con indicazione della posizione dove sarà installato il palo;  
nei disegni dovranno essere rappresentati anche i mezzi pubblicitari preesistenti e che si intendono mantenere precisando gli estremi della precedente approvazione;
- 5) modello di domanda di concessione per le insegne che occupano spazio ed aree pubbliche;
- 6) fotocopia certificato di attribuzione Partita I.V.A. e codice fiscale rilasciato dal Ministero delle Finanze - Anagrafe Tributaria;
- 7) benestare in originale della proprietà dell'immobile o dell'amministratore del condominio o del suolo su cui il mezzo pubblicitario insisterà, completo di dati anagrafici e fiscali del dichiarante;
- 8) autorizzazione edilizia alla modifica dell'impennata nel caso in cui il mezzo pubblicitario sia parte integrante di un progetto architettonico che modifichi la facciata dell'edificio;
- 9) a) fotocopia della concessione relativa all'installazione della tenda;  
b) fotocopia della concessione relativa all'installazione dei faretti;  
rilasciata dall'ufficio O.S.A.P. - Settore Trasporti Traffico e Viabilità;  
In mancanza delle concessioni saranno ritenute provvisoriamente valide la fotocopia dell'istanza presentata al sopracitato settore e la fotocopia della relativa ricevuta;
- 10) verifica statica all'azione del vento firmata da tecnico abilitato, iscritto ad albo professionale o autodichiarazione del responsabile legale della ditta richiedente, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- 11) fotocopia del libretto di circolazione o di via dell'automezzo;

---

---

**DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LE ISTANZE RELATIVE ALL'ESPOSIZIONE DI PUBBLICITÀ PERMANENTE (PUBBLICITÀ DI DURATA SUPERIORE ALL'ANNO)**

**INSEGNE COMMERCIALI  
SUBENTRI**

---

---

- Sostituzione del messaggio da parte dello stesso soggetto, e per lo stesso mezzo pubblicitario già autorizzato, mantenendo invariate la posizione, la tipologia, e le dimensioni  
documentazione di cui ai punti 2, 3, 5(a - b - c);

- Subentro nella proprietà di un mezzo pubblicitario autorizzato mantenendo invariate la posizione, la tipologia, le dimensioni e il messaggio pubblicitario  
documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8;

- Subentro nella proprietà di un mezzo pubblicitario già autorizzato mantenendo invariate la posizione, la tipologia, le dimensioni e modificando il solo messaggio pubblicitario  
documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5(a - b - c), 6, 7, 8;

- 
- 
- 1) comunicazione in carta libera (vedi fac-simile);
  - 2) dichiarazione di pubblicità redatta su stampato del Comune di Milano;
  - 3) copia autorizzazione in corso di validità;
  - 4) una fotografia a colori formato 18 x 24 del contesto in cui è inserita l'insegna che comprenda il fronte piano terreno del fabbricato;
  - 5) un disegno in scala (1 : 20 o 1 : 50) ove compaiano:
    - a) prospetto della porzione di facciata interessata dall'installazione con riproduzione fedele del mezzo pubblicitario e del messaggio da esso contenuto;
    - b) sezione della struttura muraria sulla quale si intende applicare l'insegna;
    - c) le dimensioni, i materiali e i colori del mezzo pubblicitario richiesto;
  - 6) modello di domanda di concessione per le insegne che occupano spazio ed aree pubbliche;
  - 7) fotocopia certificato di attribuzione Partita I.V.A. e codice fiscale rilasciato dal Ministero delle Finanze - Anagrafe Tributaria
  - 8) per mezzi pubblicitari illuminati da faretto o installati su tende solari è necessaria:
    - a) fotocopia della concessione relativa all'installazione della tenda;
    - b) fotocopia della concessione relativa all'installazione dei faretto;entrambe rilasciate dall'Ufficio O.S.A.P. - Settore Trasporti Traffico e Viabilità;  
In mancanza delle concessioni saranno ritenute provvisoriamente valide la fotocopia dell'istanza presentata al sopracitato settore e la fotocopia della relativa ricevuta;

N.B.

- Le dichiarazioni e le richieste presentate da chi non sia titolare o legale rappresentante devono essere accompagnate da delega e fotocopia del documento di identità del responsabile legale della ditta;
- tutti i mezzi pubblicitari esposti, anche se esenti dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità, devono essere sempre autorizzati;

=====

**DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LE ISTANZE RELATIVE ALL'ESPOSIZIONE DI  
PUBBLICITÀ PERMANENTE (PUBBLICITÀ DI DURATA SUPERIORE ALL'ANNO)**

**TUTTI I MEZZI PUBBLICITARI ESCLUSE  
LE INSEGNE COMMERCIALI**

=====

- ⇒ **QUADRI OPACHI O ILLUMINATI PER AFFISSIONE DI MANIFESTI**  
documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 8, 10b, 11;
- ⇒ **CASSONI LUMINOSI A PUBBLICITÀ INTERCAMBIABILE**  
documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 8, 9,10b;
- ⇒ **MEZZI PUBBLICITARI PITTORICI**  
documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 8, 9,10°, 11, 12;
- ⇒ **TARGHE SU PALI DELL'AEM E ATM**  
documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7b, 8, 12;
- ⇒ **CARTELLI**  
documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10a,12;
- ⇒ **INSEGNE PUBBLICITARIE SU TETTO**  
documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7a, 10a, 12;
- ⇒ **PROROGA**  
documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 (1 foto 20x30 in cui venga riprodotto lo stato attuale dei luoghi);
- ⇒ **MANTENIMENTO IN OPERA**  
documentazione completa;
- ⇒ **RIESAME**  
istanza in carta semplice

- 
- 1) richiesta di autorizzazione su carta legale da €. 20.000;
  - 2) modello di "dichiarazione di pubblicità" redatta su stampato del Comune di Milano, da presentarsi successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
  - 3) due fotografie a colori formato minimo 20 x 30, chiare e nitide, del punto in cui verrà posizionato il mezzo pubblicitario. Una delle due foto dovrà essere ad ampia angolazione;
  - 4) tre copie di disegni in scala (1 : 20 o 1 : 50), in riproduzione eliografica (quattro copie se i mezzi occupano spazio o aree pubbliche), quotati in tutte le loro parti, riproducenti fedelmente: forma, misura, materiale, precisa ubicazione (in assenza di numero civico, indicazione delle coordinate su planimetria del Comune di Milano) del mezzo;
  - 5) modello di domanda di concessione per i mezzi che occupano spazio ed aree pubbliche;
  - 6) fotocopia del certificato di attribuzione Partita I.V.A. e codice fiscale rilasciato dal Ministero delle Finanze - Anagrafe Tributaria;
  - 7) a) benestare della proprietà o dell'amministratore dell'immobile o del suolo su cui andrà ad insistere il mezzo pubblicitario, con firma autenticata a norma di legge;  
b) benestare dell'ATM per i pali di sostegno della rete aerea filotranviaria;
  - 8) planimetria generale in scala intesa a rendere chiara la rappresentazione della collocazione dell'intervento nel contesto urbano;
  - 9) fotocopia della concessione edilizia relativa al cantiere se il mezzo è richiesto per durata cantiere;
  - 10) a) verifica statica all'azione del vento firmata da tecnico abilitato, iscritto ad albo professionale o autodichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;  
b) relazione tecnica dell'impianto in originale;
  - 11) fotocopia della concessione relativa all'installazione dei faretti rilasciata dall'ufficio O.S.A.P. - Settore Traffico e viabilità; in mancanza della concessione saranno ritenute provvisoriamente valide la fotocopia dell'istanza presentata al sopracitato Settore e la fotocopia della relativa ricevuta;
  - 12) colori, diciture, testo del messaggio o bozzetto del mezzo.

=====

**DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LE ISTANZE RELATIVE ALL'ESPOSIZIONE DI  
MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO**

=====

**GONFALONI**

- 1) "Richiesta di autorizzazione per l'esposizione di mezzi pubblicitari" su modello fornito dal Comune di Milano, con apposizione di marca da bollo da L. 20.000, all'atto della presentazione della domanda
- 2) "Dichiarazione di esposizione di mezzi pubblicitari" su modello fornito dal Comune di Milano, all'atto dell'esposizione pubblicitaria
- 3) Tre disegni quotati (bozzetti) riproducenti in dettaglio: - la forma, la misura e i colori del mezzo; l'indicazione del materiale, delle diciture, del testo del messaggio, del periodo di esposizione
- 4) Elenco in triplice copia delle vie e del numero dei pali AEM e/o ATM interessati dall'esposizione
- 5) Fotocopia del certificato della Camera di Commercio riportante la partita IVA, da depositare presso l'Ufficio Pubblicità Temporanea per l'esposizione dei mezzi di durata inferiore all'anno, rinnovabile di volta in volta alla scadenza
- 6) Eventuale delega da parte della ditta richiedente agli incaricati che presentano la domanda di pubblicità, da depositare una volta all'anno presso l'ufficio con allegata la fotocopia di un documento di identità delle persone delegate

**PUBBLICITÀ INTEGRALE SU MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO**

- 1) "Richiesta di autorizzazione per l'esposizione di mezzi pubblicitari" su modello fornito dal Comune di Milano, con apposizione di marca da bollo da L.20.000, all'atto della presentazione della domanda
- 2) "Dichiarazione di esposizione di mezzi pubblicitari" su modello fornito dal Comune di Milano, all'atto dell'esposizione pubblicitaria
- 3) Tre disegni quotati (bozzetti) riproducenti in dettaglio: - la forma, la misura e i colori del mezzo; l'indicazione del materiale, delle diciture, del testo del messaggio, del periodo di esposizione
- 4) Benestare dell'Azienda Trasporti Municipalizzati o di altra Azienda proprietaria del mezzo

**PUBBLICITÀ SU TAXI**

- 1) "Richiesta di autorizzazione per l'esposizione di mezzi pubblicitari" su modello fornito dal Comune di Milano, con apposizione di marca da bollo da L.20.000, all'atto della presentazione della domanda
- 2) "Dichiarazione di esposizione di mezzi pubblicitari" su modello fornito dal Comune di Milano, all'atto dell'esposizione pubblicitaria
- 3) Tre disegni quotati (bozzetti) riproducenti in dettaglio: indicazione del periodo di esposizione, forma, misura, colori, materiale e diciture del testo del messaggio
- 4) Autorizzazione al titolare della licenza taxi da parte della ditta reclamizzata
- 5) Fotocopia libretto di circolazione e foglio di via

- 6) Eventuale delega da parte del richiedente agli incaricati che presentano la domanda di pubblicità, da depositare una volta all'anno presso l'ufficio con allegata la fotocopia di un documento di identità delle persone delegate

#### CARTELLI, STENDARDI, BANDIERE E TELI PITTORICI

- 1) "Richiesta di autorizzazione per l'esposizione di mezzi pubblicitari" su modello fornito dal Comune di Milano, con apposizione di marca da bollo da L.20.000, all'atto della presentazione della domanda
- 2) "Dichiarazione di esposizione di mezzi pubblicitari" su modello fornito dal Comune di Milano, all'atto dell'esposizione pubblicitaria
- 3) Due fotografie a colori formato 18x24, chiare e nitide, del punto in cui verrà posizionato il mezzo pubblicitario, di cui una ad ampia angolazione
- 4) Tre disegni quotati (bozzetti) riproducenti in dettaglio: la forma, la misura e i colori del mezzo; l'indicazione del materiale, delle diciture, del testo del messaggio, del periodo e della località di esposizione
- 5) Benestare delle proprietà o dell'amministrazione dell'immobile interessato dal mezzo pubblicitario
- 6) Domanda concessione occupazione suolo pubblico (TOSAP), ove tale occupazione sia prevista, su stampato fornito dall'Ufficio Pubblicità Temporanea
- 7) Fotocopia della Concessione di occupazione del suolo pubblico con cesate, ponteggi e paraschegge per cartelli e teli pittorici posti su cantiere
- 8) Fotocopia del certificato della Camera di Commercio riportante la partita IVA, da depositare presso l'ufficio, rinnovabile di volta in volta alla scadenza
- 9) Eventuale delega da parte della ditta richiedente agli incaricati che presentano la domanda di pubblicità, da depositare una volta all'anno presso l'ufficio con allegata la fotocopia di un documento di identità delle persone delegate

#### PROROGHE CARTELLI, STENDARDI, BANDIERE E TELI PITTORICI

- 1) "Richiesta di autorizzazione per l'esposizione di mezzi pubblicitari" su modello fornito dal Comune di Milano, con apposizione di marca da bollo da L.20.000, all'atto della presentazione della domanda
- 2) "Dichiarazione di esposizione di mezzi pubblicitari, su modello fornito dal Comune di Milano, all'atto dell'esposizione pubblicitaria
- 3) Una fotografia a colori formato minimo 18x24, dello stato attuale

#### MEZZI PUBBLICITARI PROVVISORI

- 1) "Richiesta di autorizzazione per l'esposizione di mezzi pubblicitari" su modello fornito dal Comune di Milano, con apposizione di marca da bollo da L.20.000, all'atto della presentazione della domanda
- 2) "Dichiarazione di esposizione di mezzi pubblicitari" su modello fornito dal Comune di Milano, all'atto dell'esposizione pubblicitaria

## Allegato "ELENCO A"

- 3) Due fotografie a colori formato 18x24, chiare e nitide, del punto in cui verrà posizionato il mezzo pubblicitario, di cui una ad ampia angolazione
- 4) Tre disegni quotati (bozzetti) riproducenti in dettaglio: - la forma, la misura e i colori del mezzo; l'indicazione del materiale, delle diciture, del testo del messaggio, del periodo e delle località di esposizione
- 5) Fotocopia del certificato della Camera di Commercio riportante la partita IVA, da depositare presso l'Ufficio, rinnovabile di volta in volta alla scadenza del medesimo
- 6) Verifica statica alla azione del vento firmata da tecnico abilitato, iscritto ad albo professionale o auto-certificazione del responsabile legale della ditta richiedente, redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n.15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità
- 7) Fotocopia della polizza assicurativa del mezzo pubblicitario che si intende porre in opera
- 8) Eventuale delega da parte della ditta richiedente agli incaricati che presentano la domanda di pubblicità, da depositare una volta all'anno presso l'Ufficio Striscioni con allegata la fotocopia di un documento di identità delle persone delegate

### DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI E MATERIALE PUBBLICITARIO

- 1) "Dichiarazione di esposizione di mezzi pubblicitari" su modello fornito dal Comune di Milano, all'atto dell'esposizione pubblicitaria, con l'indicazione delle località in cui dovrà essere effettuata la distribuzione
- 2) Due copie del materiale pubblicitario da distribuire

### MANIFESTI IN VETRINA E LOCANDINE

- 1) "Dichiarazione di esposizione di mezzi pubblicitari" su modello fornito dal Comune di Milano, all'atto dell'esposizione pubblicitaria
- 2) Manifesti e locandine nel numero da esporre che verranno timbrati a cura dell'Ufficio, con la data di scadenza

### UOMINI SANDWICH

- 1) "Richiesta di autorizzazione per l'esposizione di mezzi pubblicitari" su modello fornito dal Comune di Milano, con apposizione di marca da bollo da L.20.000, all'atto della presentazione della domanda
- 2) "Dichiarazione di esposizione di mezzi pubblicitari" su modello fornito dal Comune di Milano, all'atto dell'esposizione pubblicitaria
- 3) Tre disegni a colori, riproducenti il cartello pubblicitario
- 4) Fotocopia del certificato della Camera di Commercio riportante la partita IVA, da depositare presso l'Ufficio, rinnovabile di volta in volta alla scadenza del medesimo

- 5) Eventuale delega da parte della ditta richiedente agli incaricati che presentano la domanda di pubblicità, da depositare una volta all'anno presso l'Ufficio Striscioni con allegata la fotocopia di un documento di identità delle persone delegate

#### PUBBLICITÀ ALL'INTERNO DI CINEMA E TEATRI

- 1) "Dichiarazione di esposizione di mezzi pubblicitari" su modello fornito dal Comune di Milano, all'atto dell'esposizione pubblicitaria contenente l'indicazione dei giorni di proiezioni

**N.B. Le tipologie dei mezzi della pubblicità temporanea sono particolarmente eterogenee ed innovative. Per i mezzi non previsti nel presente elenco gli operatori si atterranno alle indicazioni dell'ufficio.**

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LE ISTANZE RELATIVE  
ALL'ESPOSIZIONE DI STRISCIONI

STRISCIONI IN ELENCO: documentazione di cui ai punti: 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9

STRISCIONI FUORI ELENCO: documentazione di cui ai punti: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

- 1) "Richiesta di autorizzazione per l'esposizione di mezzi pubblicitari" su modello fornito dal Comune di Milano, con apposizione di marca da bollo da L.20.000, all'atto della presentazione della domanda
- 2) "Dichiarazione di esposizione di mezzi pubblicitari" su modello fornito dal Comune di Milano, all'atto dell'esposizione pubblicitaria
- 3) Una fotografia a colori ad ampia angolazione, chiara e nitida, del punto in cui verrà posizionato il mezzo pubblicitario
- 4) Tre disegni quotati (bozzetti) riproducenti in dettaglio: - la forma, la misura e i colori del mezzo; l'indicazione del materiale, delle diciture, del testo del messaggio, del periodo e dell'ubicazione del mezzo: in assenza dei numeri civici, tale ubicazione dovrà essere chiaramente precisata su fotocopia ingrandita della planimetria della guida Savallo
- 5) Benestare della proprietà relativa ai punti di aggancio dello striscione. Nelle more di acquisizione di detto benestare è permesso presentare, in sostituzione dello stesso, una "autocertificazione" in originale, ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n.15, come da modello allegato
- 6) Autocertificazione in originale, redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, con la quale si attesti che il mezzo pubblicitario che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura degli agganci e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità, come da modello allegato
- 7) Due planimetrie preferibilmente su fotocopia ingrandita della guida Savallo, ed in ogni caso non tracciata a mano, rappresentanti la collocazione del manufatto nel contesto urbano e due elaborati grafici in scala 1:50 rappresentanti in dettaglio l'inserimento del manufatto medesimo
- 8) Fotocopia del certificato della Camera di Commercio riportante la partita IVA, da depositare presso l'Ufficio Striscioni, rinnovabile di volta in volta alla scadenza del medesimo
- 9) Eventuale delega da parte della ditta richiedente agli incaricati che presentano la domanda di pubblicità, da depositare una volta all'anno presso l'Ufficio Striscioni con allegata la fotocopia di un documento di identità delle persone delegate

FAC SIMILE DELL' AUTOCERTIFICAZIONE  
DA PRODURRE SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA RICHIEDENTE PER  
L'ESPOSIZIONE DI STRISCIONI DI CUI AL PUNTO 5

COMUNE DI MILANO  
SETTORE FINANZE TRIBUTARIE  
Ufficio Imposta Pubblicità – Temporanea  
Via Rovello 2 - 20121 MILANO

**Milano, li**

AUTOCERTIFICAZIONE RESA IN BASE ALLA LEGGE 4.1.68 N. 15

La sottoscritta ditta/società .....  
con sede legale in ..... Via .....  
P.I./C.F. N. .... legalmente rappresentata dal Signor  
..... nato a ..... il .....  
residente a ..... Via..... nella  
sua qualità di .....

DICHIARA

che tutti gli striscioni prodotti in stoffa sono realizzati con rinforzi perimetrali interni in nastro di yuta e sono muniti di corde portanti e tiranti in nylon.

Gli striscioni vengono realizzati ed installati tenendo conto della natura dei punti di aggancio e della velocità media del vento in modo da garantirne la stabilità.

Gli striscioni installati sono coperti da polizza di assicurazione n. ....  
del ..... intestata a .....

In fede,

FAC SIMILE DELL' AUTOCERTIFICAZIONE  
DA PRODURRE SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA RICHIEDENTE PER  
L'ESPOSIZIONE DI STRISCIONI DI CUI AL PUNTO 6

COMUNE DI MILANO  
SETTORE FINANZE TRIBUTARIE  
Ufficio Imposta Pubblicità – Temporanea  
Via Rovello 2 - 20121 MILANO

**Milano, li**

AUTOCERTIFICAZIONE RESA IN BASE ALLA LEGGE 4.1.68 N. 15

La sottoscritta ditta/società .....  
con sede legale in ..... Via .....  
P.I./C.F. N. .... legalmente rappresentata dal Signor  
..... nato a ..... il .....  
residente a ..... Via..... nella  
sua qualità di .....

DICHIARA

in relazione alla istanza in allegato per l'esposizione di uno striscione da esporsi nella posizione  
.....  
nel periodo .....  
che è stata avanzata richiesta di benestare alla proprietà interessata e/o alla sua amministrazione e che non  
sussistono motivi ostativi da parte della stessa alla fruizione degli agganci su beni di sua proprietà.  
In fede



COMUNE DI MILANO  
SETTORE PUBBLICITÀ

ELENCO DELLE LOCALITÀ  
CLASSIFICATE  
IN CATEGORIA SPECIALE

ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 507/93

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 153 del 20 dicembre 1999

V.LE	ABRUZZI
P.LE	ACCURSIO
P.ZA	AFFARI (degli)
VIA	AGNELLO
VIA	ALBRICCI ALBERIGO
VIA	ALDOBRANDINI (degli)
VIA	AMBROSIANA
VIA	AMEDEI
P.ZA	AMENDOLA
VIA	ANDEGARI
VIA	ANNUNCIATA (dell')
VIA	ANSPERTO
P.LE	AQUILEIA
VIA	ARCIMBOLDI (degli)
VIA	ARCIVESCOVADO (dell')
VIA	ARCO
P.LE	ARDUINO
P.ZA	ARGENTINA
VIA	ARIOSTO
VIA	ARMORARI
VIA	ASOLE
VIA	ASTESANI
L.GO	AUGUSTO
P.ZA	AXUM
VIA	BAGNERA
VIA	BAGUTTA
VIA	BAGUTTINO
P.LE	BARACCA
VIA	BARACCHINI FLAVIO
VIA	BARELLAI GIUSEPPE
V.LE	BEATRICE D'ESTE
P.ZA	BECCARIA CESARE
VIA	BECCARIA CESARE
P.ZA	BELFANTI
VIA	BELFIORE
P.ZA	BELGIOIOSO
V.LE	BELISARIO
L.GO	BELOTTI BORTOLO
VIA	BERCHET GIOVANNI
V.LE	BERENGARIO
VIA	BERETTA ANTONIO
VIA	BERGAMINI

Elenco delle località classificate in categoria speciale  
(ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 507/93)

VIA BERNA  
L.GO BERSAGLIERI (dei)  
P.ZA BERTARELLI LUIGI VITTORIO  
V.LE BEZZI  
P.LE BIANCAMANO  
V.LE BIANCA MARIA  
VIA BIGLI  
VIA BOCCHETTO  
V.LE BODIO  
V.LE BOEZIO  
VIA BOITO ARRIGO  
P.ZA BOLIVAR  
VIA BOLLO (del)  
L.GO BORGES JORGE LUIS  
VIA BORGOGNA  
VIA BORGONUOVO  
VIA BORGOSPESSE  
VIA BORROMEI  
P.ZA BORROMEO  
P.TTA BOSSI MAURILIO  
P.ZA BOTTINI  
VIA BRENTANO GIUSEPPE  
P.TTA BRERA  
VIA BRERA  
P.LE BRESCIA  
V.LE BRIANZA  
VIA BRIN  
VIA BRISA  
VICOLO BRISA  
VIA BROLETTO  
VIA BROLO  
C.SO BUENOS AIRES  
VIA BUTTINONE BERNARDINO  
P.LE CADORNA LUIGI  
L.GO CAIROLI  
V.LE CALDARA  
VIA CALDERON DE LA BARCA PIETRO  
VIA CAMINADELLA  
VIA CAMPERIO MANFREDO  
VIA CAMPO LODIGIANO  
VIA CANONICA  
VIA CANOVA  
P.LE CANTORE  
VIA CANTÙ CESARE  
VIA CAPPELLARI  
P.ZA CAPPELLI  
VIA CAPPuccio  
VIA CAPRARA (CARDINALE)  
P.ZA CARBONARI  
VIA CARDINALE FEDERICO  
VIA CARDUCCI GIOSUE  
P.LE CARLO MAGNO  
P.ZA CARMINE (del)  
VIA CARMINE (del)  
VIA CARPOFORO S.  
P.LE CARRARA  
L.GO CARROBBIO  
VIA CASATI GABRIO  
VIA CASE ROTTE  
V.LE CASSALA

Elenco delle località classificate in categoria speciale  
(ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 507/93)

VIA CASSINIS  
V.LE CASSIODORO  
P.ZA CASTELLO  
VIA CATENA ADALBERTO  
VIA CATTANEO CARLO  
VIA CAVALLOTTI FELICE  
VIA CELESTINO IV  
V.LE CERTOSA  
VIA CERVA  
VIA CHIARAVALLE  
VIA CHIESA ROSSA (della)  
VIA CHIUSA (della)  
P.ZA CINQUE GIORNATE  
VIA CIOVASSINO  
VIA CIOVASSO  
VICOLO CIOVASSO  
VIA CIRCO  
VIA CLERICI  
VIA COLLEONI  
C.SO COLOMBO CRISTOFORO  
VIA COMASINA  
P.ZA CORDUSIO  
VIA CORDUSIO  
VIA CORNAGGIA CARLO OTTAVIO  
VIA CORRENTI CESARE  
L.GO CORSIA DEI SERVI  
V.LE CORSICA  
P.LE CORVETTO  
V.LE CRISPI  
VIA CROCE ROSSA  
VIA CROCEFISSO  
VIA CUSANI  
V.LE D'ANNUNZIO GABRIELE  
VIA DANTE  
P.LE DATEO  
VIA DE AMICIS EDMONDO  
P.ZA DE ANGELI  
V.LE DE GASPERI  
VIA DEL DUCA CINO  
VIA DESSIÉ  
P.ZA DIAZ ARMANDO  
VIA DISCIPLINI  
VIA DOGANA  
L.GO DOMODOSSOLA  
VIA DON (del)  
V.LE DORIA ANDREA  
P.ZA DUCA D'AOSTA  
V.LE DUILIO  
P.ZA DUOMO (del)  
VIA DURINI  
P.ZA EDISON TOMMASO  
V.LE EGINARDO  
V.LE ELIA  
V.LE ELVEZIA  
P.ZA EMILIA  
VIA ERBE (delle)  
P.ZA ERCULEA  
P.ZA ESQUILINO  
VIA EURIPIDE  
C.SO EUROPA

Elenco delle località classificate in categoria speciale  
(ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 507/93)

V.LE EZIO  
VIA FABBRI  
V.LE FAENZA  
VIA FALCONE  
V.LE FAMAGOSTA  
VIA FARINE  
VIA FARINI  
VIA FATEBENEFRAPELLI  
V.LE FERMI ENRICO  
P.ZA FERRARI PAOLO  
VIA FESTA DEL PERDONO  
VIA FIENO  
V.LE FILIPPETTI  
VIA FILODRAMMATICI  
VIA FILZI  
VICOLO FIORI  
VIA FIORI CHIARI  
VIA FIORI OSCURI  
P.ZA FIRENZE  
P.ZA FONTANA  
VIA FOPPA  
V.LE FORLANINI ENRICO  
VIA FORMENTINI MARCO  
FORO BONAPARTE  
VIA FORZE ARMATE (delle)  
VIA FOSCOLO UGO  
VIA FOSSE ARDEATINE  
VIA GALILEI  
VIA GALLARATE  
L.GO GALLARATI SCOTTI TOMMASO  
VIA GALLO (del)  
C.SO GARIBALDI GIUSEPPE  
VIA GATTAMELATA  
C.SO GENOVA  
VIA GESÙ  
P.ZA GHIRLANDAIO  
V.LE GIAN GALEAZZO  
VIA GIARDINI (dei)  
VICOLO GIARDINO  
VIA GIARDINO GAETANO  
VIA GIOIA MELCHIORRE  
P.TTA GIORDANO UMBERTO  
V.LE GIOVANNI DA CERMENATE  
P.LE GIOVANNI DALLE BANDE NERE  
VIA GIULINI GIORGIO  
P.LE GIULIO CESARE  
VIA GONZAGA MAURIZIO  
VIA GORANI  
VIA GROSSI TOMMASO  
VIA HARAR  
VIA HOEPLI ULRICO  
VIA HUGO VICTOR  
VIA ILLICA LUIGI  
VIA IMBONATI CARLO  
C.SO INDIPENDENZA  
V.LE ISONZO  
P.ZA ISTRIA  
C.SO ITALIA  
VIA JACINI STEFANO  
V.LE JENNER

Elenco delle località classificate in categoria speciale  
(ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 507/93)

VIA LAGHETTO  
P.LE LAGOSTA  
V.LE LANCETTI  
VIA LANDOLFO  
VIA LANZA GIOVANNI  
VIA LANZONE  
VIA LARGA  
VIA LAURO (del)  
P.ZA LEGA LOMBARDA  
V.LE LEGIONI ROMANE  
VIA LENTASIO  
V.LE LIBERAZIONE (della)  
P.ZA LIBERTY (del)  
V.LE LIGURIA  
P.ZA LIMA  
C.SO LODI  
P.LE LODI  
P.LE LODOVICA (di PORTA)  
VIA LODOVICO IL MORO  
VIA LORENTEGGIO  
P.LE LORETO  
P.LE LOTTO  
VIA LUDOVICO DA VIADANA  
P.LE LUGANO  
VIA LUINI BERNARDINO  
V.LE LUNIGIANA  
VIA LUPETTA  
P.LE MACIACHINI  
VIA MAC MAHON  
VIA MADDALENA  
VIA MADONNINA  
C.SO MAGENTA  
P.ZA MAGGI GIAN ANTONIO  
V.LE MAJNO  
VIA MANZONI ALESSANDRO  
V.LE MARCHE  
VIA MARCONI GUGLIELMO  
VIA MARGHERA  
VIA MARIA TERESA  
VIA MARINO TOMMASO  
VIA MAROCHETTI CARLO  
P.LE MASSAIA GUGLIELMO  
C.SO MATTEOTTI GIACOMO  
L.GO MATTIOLI RAFFAELE  
VIA MAURI ACHILLE  
VIA MAZZINI GIUSEPPE  
P.ZA MEDA FILIPPO  
VIA MEDA GIUSEPPE  
P.ZA MEDAGLIE D'ORO  
VIA MEDICI  
VIA MELONE  
VIA MELZI D'ERIL  
VIA MENGONI GIUSEPPE  
P.ZA MENTANA  
VIA MERAVIGLI  
P.ZA MERCANTI  
VIA MERCANTI  
VIA MERCATO  
VIA MERLO CARLO GIUSEPPE  
P.ZA MIANI

Elenco delle località classificate in categoria speciale  
(ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 507/93)

V.LE MIGLIARA  
P.LE MILIZIE (delle)  
V.LE MILLE (dei)  
VIA MINGHETTI MARCO  
VIA MISSAGLIA (dei)  
P.ZA MISSORI GIUSEPPE  
V.LE MISURATA  
VIA MOLINO DELLE ARMI  
VIA MONETA  
C.SO MONFORTE  
VIA MONREALE  
V.LE MONTE CENERI  
VIA MONTE DI PIETÀ  
VIA MONTEGANI  
VIA MONTE NAPOLEONE  
V.LE MONTE NERO  
V.LE MONTE SANTO  
P.ZA MONTE TITANO  
V.LE MONZA  
VIA MORA GIAN GIACOMO  
VIA MORIGI  
VIA MORONE GEROLAMO  
V.LE MURILLO  
P.ZA NAPOLI  
NAVIGLIO GRANDE ALZAIA  
VIA NECCHI LODOVICO  
P.LE NEGRELLI  
VIA NEGRI GAETANO  
VIA NERINO  
P.LE NIGRA  
VIA NIRONE  
VIA NOVARA  
VIA NOVATI FRANCESCO  
P.ZA OBERDAN  
VIA OLMETTO  
VIA OMENONI  
VIA ORAZIO  
VIA ORE (delle)  
VIA OREFICI  
VIA ORSO (dell')  
VIA OSTI  
VIA PADOVA  
VIA PAGANO MARIO  
VIA PALAZZO REALE  
VIA PALEOCAPA PIETRO  
VIA PALLA  
VIA PALMANOVA  
VIA PANTANO  
VIA PAOLO DA CANNOBIO  
V.LE PAPINIANO  
VIA PARENZO  
VIA PARMIGIANINO  
VIA PARRI  
P.ZA PARTIGIANI D'ITALIA  
VIA PATTARI  
VIA PECORARI FRANCESCO  
VIA PELLICO SILVIO  
VIA PIATTI (dei)  
V.LE PIAVE  
VIA PICCOLOMINI (dei)

Elenco delle località classificate in categoria speciale  
(ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 507/93)

V.LE PICENO  
P.ZA PIEMONTE  
VIA PIO IV  
P.ZA PIO XI  
VIA PIOPPETTE  
V.LE PISA  
VIA PISANELLO  
VIA PISANI VITTOR  
VIA PISONI GASTONE  
VIA PLINIO  
VIA PLUTARCO  
VIA PONTACCIO  
VIA PONTE VETERO  
VIA PORLEZZA  
VIA PORPORA  
VIA PORRONE BASSANO  
PORTA NUOVA (Bastioni di)  
C.SO PORTA ROMANA (di)  
C.SO PORTA TICINESE (di)  
C.SO PORTA VIGENTINA (di)  
C.SO PORTA VITTORIA (di)  
VIA POSTA (della)  
VIA POZZONE GIUSEPPE  
V.LE PREMUDA  
P.LE PRINCIPESSA CLOTILDE  
VIA PUCCINI GIACOMO  
VICOLO PUSTERLA  
VIA QUARENGHI  
P.ZA QUASIMODO SALVATORE  
L.GO QUINTO ALPINI  
VIA RAGAZZI DEL '99  
V.LE RANZONI  
VICOLO RASINI  
V.LE REGINA MARGHERITA  
VIA REMBRANDT  
P.ZA REPUBBLICA (della)  
V.LE RESTRELLI  
VIA RICASOLI BETTINO  
L.GO RICHINI FRANCESCO  
VIA RIPAMONTI  
VIA ROMAGNOSI  
VIA ROMBON  
VIA RONCHETTI ANSELMO  
VIA ROSPIGLIOSI (dei)  
VIA ROSSARI LUIGI  
VIA ROSSI PELLEGRINO  
VIA ROVELLO  
VIA RUBENS  
VIA RUGABELLA  
VIA S. AGNESE  
P.ZA S. ALESSANDRO  
P.ZA S. AMBROGIO  
VIA S. ANDREA  
VIA S. ANTONIO  
P.ZA S. BABILA  
VIA S. BERNARDINO  
VICOLO S. CATERINA  
VIA S. CECILIA  
VIA S. CLEMENTE  
VIA S. DALMAZIO

Elenco delle località classificate in categoria speciale  
(ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 507/93)

VIA S. DAMIANO  
P.ZA S. ERASMO  
P.ZA S. EUFEMIA  
VIA S. EUFEMIA  
P.ZA S. FEDELE  
P.ZA S. GIORGIO  
VIA S. GIOVANNI IN CONCA  
VIA S. GIOVANNI SUL MURO  
VICOLO S. GIOVANNI SUL MURO  
C.SO S. GOTTARDO  
VIA S. GREGORIO  
P.ZA S. MARCO  
VIA S. MARGHERITA  
VICOLO S. MARGHERITA  
VIA S. MARIA ALLA PORTA  
VICOLO S. MARIA ALLA PORTA  
P.ZA S. MARIA BELTRADE  
VIA S. MARIA FULCORINA  
VIA S. MARIA PODONE  
VIA S. MARIA SEGRETA  
VIA S. MARIA VALLE  
VICOLO S. MARIA VALLE  
VIA S. MARTA  
VIA S. MAURILIO  
V.LE S. MICHELE DEL CARSO  
P.ZZA S. NAZARO IN BROLO  
VIA S. NICOLAO  
VIA S. ORSOLA  
VIA S. PAOLO  
VIA S. PIETRO ALL'ORTO  
P.ZZA SS. PIETRO E LINO  
VIA S. PIO V  
VIA S. PROSPERO  
VIA S. PROTASO  
VIA S. RADEGONDA  
VIA S. RAFFAELE  
VIA S. SENATORE  
P.ZA S. SEPOLCRO  
VIA S. SISTO  
VIA S. SOFIA  
P.ZA S. STEFANO  
VIA S. TECLA  
VIA S. TOMASO  
VIA S. VALERIA  
VIA S. VITO  
VIA S. VITTORE  
VIA S. VITTORE AL TEATRO  
VIA SACCHI GIUSEPPE  
VIA SANTO SPIRITO  
V.LE SARCA  
VIA SARPI PAOLO  
P.ZA SCALA (della)  
V.LE SCARAMPO  
L.GO SCHUSTER ILDEFONSO  
P.LE SEGESTA  
P.ZA SEI FEBBRAIO  
VIA SELLA QUINTINO  
C.SO SEMPIONE  
VIA SENATO  
VIA SENOFONTE

Elenco delle località classificate in categoria speciale  
(ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 507/93)

V.LE SERRA  
VIA SFORZA ASCANIO  
VIA SFORZA FRANCESCO  
P.LE SIENA  
VIA SIGNORA (della)  
VIA SONCINO  
VIA SPADARI  
VIA SPERONARI  
VIA SPIGA (della)  
VIA SPINOLA  
P.LE SPORT (dello)  
VIA STAMPA  
VIA STEPHENSON  
VIA STRATICO  
P.ZZA STUPARICH  
V.LE STURZO  
V.LE SUZZANI  
VIA TERRAGGIO  
V.LE TESTI FULVIO  
V.LE TIBALDI  
P.TA TICINESE RIPA (di)  
VIA TIVOLI  
VIA TORCHIO (del)  
VIA TORINO  
V.LE TOSCANA  
L.GO TOSCANINI ARTURO  
P.ZA TRENTO  
P.ZA TRICOLORE (del)  
P.LE TRIPOLI  
VIA TROYA  
V.LE UMBRIA  
VIA UNIONE  
VIA URBANO III  
VIA VALPETROSA  
VIA VEGEZIO  
P.ZA VELASCA  
P.LE VELASQUEZ  
C.SO VENEZIA  
P.TA VENEZIA BASTIONI (di)  
P.ZA VENTICINQUE APRILE  
C.SO VENTIDUE MARZO  
P.ZA VENTIQUATTRO MAGGIO  
C.SO VERCELLI  
VIA VERDI GIUSEPPE  
VIA VERRI PIETRO  
VIA VERZIERE  
P.ZA VETRA  
VIA VIGNA  
VIA VISCONTI DI MODRONE UBERTO  
VIA VITRUVIO  
C.SO VITTORIO EMANUELE II  
P.TA VOLTA BASTIONI (di)  
P.ZA WAGNER  
VIA WASHINGTON  
VIA WITTGENS FERNANDA  
V.LE ZARA  
P.LE ZAVATTARI FRATELLI  
VIA ZEBEDIA  
VIA ZECCA VECCHIA  
VIA ZURIGO